

Rev ultimo aggiornamento 27/04/2022

Centro Agro Alimentare Riminese

C.A.A.R. S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

PARTE SPECIALE

Documento redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, sulla base delle linee guida e codice di comportamento di Confindustria

Approvato dal Consiglio Di Amministrazione della società in data 29/04/2022

il Presidente del CdA
Giovanni Indino

INDICE

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12
1. I reati presupposto previsti dagli articoli 24, 24-bis e 25 del D.Lgs. 231/2001	12
2. Le sanzioni previste per i Reati contro la Pubblica Amministrazione	17
3. Le Aree ed Attività a Rischio.....	18
4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio	19
5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio	21
5.1. <i>Acquisizione contributi pubblici</i>	21
5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	21
5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte	21
5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	21
5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	21
5.2. <i>Gestione delle risorse umane</i>	22
5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	22
5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte	22
5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	22
5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	23
5.3. <i>Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'attività caratteristica</i>	23
5.3.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	24
5.3.2. Funzioni aziendali coinvolte	24
5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	24
5.3.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	24
5.4. <i>Richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni</i>	25
5.4.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	25
5.4.2. Funzioni aziendali coinvolte	25
5.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	26
5.4.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	26
5.5. <i>Gestione fornitori</i>	27
5.5.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	27
5.5.2. Funzioni aziendali coinvolte	27
5.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	27
5.5.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	27
5.6. <i>Gestione dei flussi finanziari</i>	28
5.6.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	28
5.6.2. Funzioni aziendali coinvolte	29

5.6.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	29
5.6.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	29
5.7.	<i>Omaggi, regalie ed erogazioni liberali</i>	30
5.7.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	30
5.7.2.	Funzioni aziendali coinvolte	30
5.7.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	30
5.7.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	31
5.8.	<i>Gestione dei contenziosi</i>	31
5.8.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	31
5.8.2.	Funzioni aziendali coinvolte	31
5.8.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	31
5.8.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	32
5.9.	<i>Trasmissione dei documenti alla Pubblica Amministrazione</i>	32
5.9.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	32
5.9.2.	Funzioni aziendali coinvolte	33
5.9.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	33
5.9.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	33
5.10.	<i>Gestione degli adempimenti societari</i>	34
5.10.1.	Descrizione delle Attività sensibili	34
5.10.2.	Funzioni aziendali coinvolte.....	34
5.10.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione 34	
5.10.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	35
5.11.	<i>Gestione commerciale</i>	35
5.11.1.	Descrizione delle Attività sensibili	35
5.11.2.	Funzioni aziendali coinvolte.....	36
5.11.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione 36	
5.11.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	36
5.12.	<i>Gestione dei sistemi informativi</i>	37
5.12.1.	Descrizione delle Attività sensibili	37
5.12.2.	Funzioni aziendali coinvolte.....	37
5.12.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione 37	
5.12.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	38
6.	Attività dell’OdV e flussi informativi	38
7.	Sanzioni disciplinari applicabili.....	39

B. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO	40
1. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001	40
2. Le sanzioni previste per i delitti riguardanti la falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento	41
3. Le Aree ed Attività a Rischio.....	41
4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio	41
5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio	42
5.1. <i>Gestione dei flussi finanziari</i>	42
5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	42
5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte	42
5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione.....	43
5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	43
6. Attività dell'OdV e flussi informativi	43
7. Sanzioni disciplinari applicabili.....	44
C. REATI SOCIETARI E TRIBUTARI.....	45
1. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001	45
2. Le sanzioni previste per i Reati Societari.....	50
3. Le Aree ed Attività a Rischio.....	50
4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio	51
5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio	52
5.1. <i>Gestione delle risorse umane</i>	52
5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	52
5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte	52
5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione.....	52
5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	53
5.2. <i>Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'attività caratteristica</i>	53
5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	53
5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte	54
5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione.....	54
5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	54
5.3. <i>Gestione fornitori</i>	55
5.3.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	55
5.3.2. Funzioni aziendali coinvolte	55
5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione.....	55
5.3.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	55
5.4. <i>Amministrazione, contabilità e controllo di gestione</i>	56

5.4.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	56
5.4.2.	Funzioni aziendali coinvolte	57
5.4.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	57
5.4.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	57
5.5.	<i>Gestione dei flussi finanziari</i>	58
5.5.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	58
5.5.2.	Funzioni aziendali coinvolte	58
5.5.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	58
5.5.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	58
5.6.	<i>Omaggi, regalie ed erogazioni liberali</i>	59
5.6.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	59
5.6.2.	Funzioni aziendali coinvolte	59
5.6.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	60
5.6.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	60
5.7.	<i>Gestione dei contenziosi</i>	60
5.7.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	60
5.7.2.	Funzioni aziendali coinvolte	61
5.7.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	61
5.7.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	61
5.8.	<i>Trasmissione dei documenti alla Pubblica Amministrazione</i>	62
5.8.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	62
5.8.2.	Funzioni aziendali coinvolte	62
5.8.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	62
5.8.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	62
5.9.	<i>Gestione degli adempimenti societari</i>	63
5.9.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	63
5.9.2.	Funzioni aziendali coinvolte	63
5.9.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	64
5.9.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	64
5.10.	<i>Gestione commerciale</i>	65
5.10.1.	Descrizione delle Attività sensibili	65
5.10.2.	Funzioni aziendali coinvolte.....	65
5.10.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	65
5.10.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	65
6.	Attività dell’OdV e flussi informativi	66
7.	Sanzioni disciplinari applicabili.....	67

8. I reati tributari	67
D. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	68
1. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001	68
2. Le sanzioni previste per i Reati Colposi in violazione delle norme di Salute e Sicurezza sul Lavoro	70
3. Le Aree ed Attività a Rischio.....	71
4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio	71
5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a maggiore Rischio...	76
5.1. <i>Gestione della logistica</i>	76
5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	76
5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte	76
5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	77
5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	77
5.2. <i>Gestione tecnica e infrastrutturale</i>	77
5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	77
5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte	78
5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	78
5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	78
6. Procedure specifiche per il presidio del rischio in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	79
6.1.1. Formalizzazione delle responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro..	79
6.1.2. Valutazione dei rischi	79
6.1.3. Valutazione dei rischi interferenti	80
6.1.4. Gestione delle emergenze.....	80
6.1.5. Certificato Prevenzione Incendi	81
6.1.6. Piano di Sorveglianza Sanitaria.....	81
6.1.7. Gestione degli infortuni sul lavoro	82
6.1.8. Informazione e formazione dei lavoratori	82
6.1.9. Dispositivi di Protezione Individuale	83
6.1.10. Riunioni periodiche	83
6.1.11. Segnaletica di sicurezza	84
6.1.12. Manutenzione impianti e attrezzature.....	84
6.1.13. Gestione fornitori.....	84
7. Attività dell'OdV e flussi informativi	85
8. Sanzioni disciplinari applicabili.....	86
E. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	87

1. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001	87
2. Le sanzioni previste per i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.....	88
3. Le Aree ed Attività a Rischio.....	88
4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio	89
5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio	90
5.1. <i>Gestione fornitori</i>	90
5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	90
5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte	90
5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	90
5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	90
5.2. <i>Amministrazione, contabilità e controllo di gestione</i>	91
5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	91
5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte	91
5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	92
5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	92
5.3. <i>Gestione dei flussi finanziari</i>	92
5.3.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	92
5.3.2. Funzioni aziendali coinvolte	93
5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	93
5.3.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	93
5.4. <i>Omaggi, regalie ed erogazioni liberali</i>	94
5.4.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	94
5.4.2. Funzioni aziendali coinvolte	94
5.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	94
5.4.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	94
5.5. <i>Gestione commerciale</i>	95
5.5.1. Descrizione delle Attività sensibili.....	95
5.5.2. Funzioni aziendali coinvolte	95
5.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	95
5.5.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	95
6. Attività dell'OdV e flussi informativi	96
7. Sanzioni disciplinari applicabili.....	97
F. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	98
8. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001.....	98
9. Le sanzioni previste per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore	100

10.	Le Aree ed Attività a Rischio	101
11.	Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio.....	101
12.	Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio	102
12.1.	<i>Gestione dei sistemi informativi</i>	102
12.1.1.	Descrizione delle Attività sensibili	102
12.1.2.	Funzioni aziendali coinvolte.....	102
12.1.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione 102	
12.1.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	103
13.	Attività dell’OdV e flussi informativi	103
14.	Sanzioni disciplinari applicabili	104
G.	REATI AMBIENTALI	105
1.	I reati presupposto previsti dall’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001	105
2.	Le sanzioni previste per i Reati Ambientali.....	108
3.	Le Aree ed Attività a Rischio.....	109
4.	Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio	110
5.	Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a maggiore Rischio .	111
5.1.	<i>Gestione della logistica</i>	111
5.1.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	111
5.1.2.	Funzioni aziendali coinvolte	111
5.1.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione 111	
5.1.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio.....	112
5.2.	<i>Gestione tecnica e infrastrutturale</i>	112
5.2.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	112
5.2.2.	Funzioni aziendali coinvolte	113
5.2.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione 113	
5.2.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio.....	113
6.	Procedure specifiche per il presidio del rischio in materia ambientale.....	114
6.1.1.	Gestione dei rifiuti.....	114
6.1.2.	Gestione degli adempimenti inerenti la notifica/bonifica dei siti.....	114
6.1.3.	Gestione dei reflui industriali	115
7.	Attività dell’OdV e flussi informativi	115
8.	Sanzioni disciplinari applicabili.....	116
H.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE	117
15.	I reati presupposto previsti dall’articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001	117

16.	Le sanzioni previste per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	117
17.	Le Aree ed Attività a Rischio	117
18.	Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio.....	118
19.	Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio	118
19.1.	<i>Gestione delle risorse umane</i>	118
19.1.1.	Descrizione delle Attività sensibili	118
19.1.2.	Funzioni aziendali coinvolte.....	118
19.1.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	119
19.1.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	119
20.	Attività dell’OdV e flussi informativi	119
21.	Sanzioni disciplinari applicabili	120
I. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA		
121		
1.	I reati presupposto previsti dagli articoli 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/2001 e dall’articolo 10 della Legge 146/2006	121
2.	Le sanzioni previste per i Delitti di Criminalità Organizzata, i Reati Transnazionali e l’Induzione a non rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria	123
3.	Le Aree ed Attività a Rischio.....	123
4.	Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio	124
5.	Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio	125
5.1.	<i>Acquisizione contributi pubblici</i>	125
5.1.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	125
5.1.2.	Funzioni aziendali coinvolte	126
5.1.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	126
5.1.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	126
5.2.	<i>Gestione delle risorse umane</i>	127
5.2.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	127
5.2.2.	Funzioni aziendali coinvolte	127
5.2.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	127
5.2.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	127
5.3.	<i>Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’attività caratteristica</i> ...	128
5.3.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	128
5.3.2.	Funzioni aziendali coinvolte	128

5.3.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	128
5.3.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	128
5.4.	<i>Richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni</i>	129
5.4.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	129
5.4.2.	Funzioni aziendali coinvolte	129
5.4.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	129
5.4.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	129
5.5.	<i>Gestione fornitori</i>	130
5.5.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	130
5.5.2.	Funzioni aziendali coinvolte	130
5.5.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	130
5.5.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	130
5.6.	<i>Gestione dei flussi finanziari</i>	131
5.6.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	131
5.6.2.	Funzioni aziendali coinvolte	131
5.6.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	132
5.6.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	132
5.7.	<i>Amministrazione, contabilità e controllo di gestione</i>	133
5.7.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	133
5.7.2.	Funzioni aziendali coinvolte	133
5.7.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	133
5.7.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	133
5.8.	<i>Gestione dei contenziosi</i>	134
5.8.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	134
5.8.2.	Funzioni aziendali coinvolte	134
5.8.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	134
5.8.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	134
5.9.	<i>Trasmissione dei documenti alla Pubblica Amministrazione</i>	135
5.9.1.	Descrizione delle Attività sensibili.....	135
5.9.2.	Funzioni aziendali coinvolte	135
5.9.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione	135

5.9.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	135
5.10.	<i>Gestione degli adempimenti societari</i>	136
5.10.1.	Descrizione delle Attività sensibili	136
5.10.2.	Funzioni aziendali coinvolte	136
5.10.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione 137	
5.10.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	137
5.11.	<i>Gestione commerciale</i>	137
5.11.1.	Descrizione delle Attività sensibili	137
5.11.2.	Funzioni aziendali coinvolte	137
5.11.3.	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione 138	
5.11.4.	Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio	138
6.	Attività dell’OdV e flussi informativi	138
7.	Sanzioni disciplinari applicabili	139

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati presupposto previsti dagli articoli 24, 24-bis e 25 del D.Lgs. 231/2001

I reati presupposto richiamati dagli articoli 24, 24-bis e 25 del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione**, sono i seguenti:

- ✓ Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.);
- ✓ Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320, 321 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis, 320, 321 c.p.);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, 321 c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ Falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.);
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte dal C.A.A.R. le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”*

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.): *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”*

Truffa ai danni dello Stato, o di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.): *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.*

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): *“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

Frode informatica(art. 640-ter c.p.): *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.*

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

Corruzione della persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.): *“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319”.*

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.): *“Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra*

utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate al primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.): *“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.”.*

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”.*

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.): *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.”.*

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.): *“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”.*

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.): *“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.): *“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.”.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.”.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.*

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.*

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): “Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

2. Le sanzioni previste per i Reati contro la Pubblica Amministrazione

Con riferimento ai reati presupposto ritenuti rilevanti ai fini dell’attività svolta dal C.A.A.R., il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione/i interdittiva/e
<i>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</i> <i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.)</i> <i>Truffa ai danni dello Stato, o di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.)</i> <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</i> <i>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</i>	<p>Fino a 500 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità o il danno derivato è di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
<i>Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</i> <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., commi 1 e 3)</i> <i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</i>	<p>Fino a 200 quote</p>	<p>n.a.</p>
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)</i> <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., commi 2 e 4)</i> <i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</i>	<p>Da 200 a 600 quote</p> <p>Da 300 a 800 quote se il profitto è di rilevante entità o il danno derivato è di particolare gravità</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall’esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ✓ Divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio;

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p><i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</i></p> <p><i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</i></p> <p><i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</i></p> <p><i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</i></p> <p><i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</i></p> <p><i>Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)</i></p> <p><i>Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</i></p>	Da 100 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p><i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (art. 615-quater c.p.)</i></p> <p><i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</i></p>	Fino a 300 quote	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p><i>Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.)</i></p>	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Le Aree ed Attività a Rischio

Perché possa verificarsi il rischio di commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessario che l'azienda intrattenga, a vario titolo, relazioni con pubblici ufficiali e/o incaricati di

pubblico servizio appartenenti ad un Ente Pubblico, alla Pubblica Amministrazione, o a Enti di emanazione Statale o Comunitaria.

Nel caso del C.A.A.R., il contatto continuo con la Pubblica Amministrazione è elemento imprescindibile e connaturato nell'attività aziendale, dal momento che il capitale sociale è detenuto in via maggioritaria da Enti Pubblici.

Ciò premesso, le Attività aziendali più direttamente coinvolte nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e pertanto maggiormente a rischio di commissione di uno o più reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- ✓ Acquisizione contributi pubblici;
- ✓ Gestione delle risorse umane;
- ✓ Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'attività caratteristica (es. gestione controlli, ispezioni, accertamenti, procedimenti amministrativi e giudiziari, ecc.);
- ✓ Richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni;
- ✓ Gestione fornitori;
- ✓ Gestione dei flussi finanziari;
- ✓ Omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
- ✓ Gestione dei contenziosi;
- ✓ Trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione;
- ✓ Gestione degli adempimenti societari;
- ✓ Gestione commerciale;
- ✓ Gestione dei sistemi informativi.

4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal C.A.A.R. nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- ✓ sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ non sono autorizzati a corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, né in favore di loro parenti, salvo che si tratti di doni di modico valore e/o di valore simbolico e/o rientranti nella normale cortesia di affari;
- ✓ non sono autorizzati ad accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ non sono autorizzati ad accordare somme di denaro in favore di terzi che non siano state contrattualmente pattuite o che non siano adeguatamente proporzionate all'attività svolta ed alle condizioni di mercato;
- ✓ debbono astenersi dall'effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- ✓ in occasione di trattative, richieste o rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad evitare qualsiasi comportamento diretto ad influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto

della Pubblica Amministrazione e/o ad assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni aziendali non coerenti con le previsioni Statutarie, con le procedure interne, con il Codice Etico ed il presente Modello;

- ✓ debbono astenersi dal fornire, redigere o consegnare a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere, conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- ✓ debbono astenersi dal fornire, redigere, esibire o consegnare a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio dichiarazioni, dati, informazioni o documenti aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, a qualsiasi finalità aziendale destinati;
- ✓ sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Il C.A.A.R. impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure del C.A.A.R. sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

La politica aziendale in materia di retribuzione e carriera considera quale imprescindibile parametro di valutazione nell'operato dei dipendenti la correttezza e la legalità dei comportamenti; è penalizzata ogni condotta volta al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle norme vigenti e delle regole definite dall'azienda. L'assunzione di personale dipendente avviene secondo l'oggettiva individuazione delle necessità e sulla base di una ragionevole corrispondenza tra le capacità e i titoli individuali del candidato e i prerequisiti necessari per occupare ciascuna funzione. Il processo di selezione, disciplinato da un apposito Regolamento¹, è condiviso da più responsabili che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri.

L'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti i requisiti legali richiesti; una volta ottenuto il beneficio, lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste. Deve essere fornita alla Pubblica Amministrazione competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il C.A.A.R. si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

¹ "Regolamento per il reclutamento di personale dipendente" approvato dal CdA in data 11 luglio 2012.

5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio

5.1. Acquisizione contributi pubblici

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'accesso ai contributi pubblici previsti dalla L. 41/86 art. 16 e segg., destinati alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano un mercato agroalimentare all'ingrosso di interesse provinciale, ed ai contributi in conto capitale erogati dalla Regione Emilia Romagna per effetto della Legge Regionale 24 aprile 1995, n. 47 e destinati ai centri agroalimentari all'ingrosso a fronte di progetti di riqualificazione, progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione (richiesta di accesso al contributo, utilizzo dei contributi per le effettive finalità a cui essi sono destinati, rendicontazione delle spese ammissibili);
- ✓ La richiesta di mutui, assicurazioni e garanzie.

5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;

- ✓ Chiara identificazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ **Adozione del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza** già Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza².

Inoltre, occorre segnalare che l'accesso ai contributi pubblici in parola è disciplinato da appositi bandi, che definiscono i requisiti di ammissibilità, la documentazione obbligatoria, le istruzioni per la rendicontazione delle spese. A seguito della concessione del contributo, l'Ente Erogatore è tenuto a controllare la correttezza e congruità della documentazione presentata dall'azienda in sede di rendicontazione.

Rispetto all'acquisizione di contributi pubblici, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo (che redige la richiesta di contributo e la successiva rendicontazione delle spese) e dalla Direzione (che verifica la correttezza di quanto predisposto da Responsabile del processo);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che svolge un ruolo di monitoraggio delle attività connesse alla richiesta di accesso ai contributi), e dall'Ente Erogatore (che è tenuto ad approvare la richiesta di contributo ed a verificare la rendicontazione presentata dall'azienda);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.2. Gestione delle risorse umane

5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La selezione, assunzione e sviluppo del personale, la valutazione della performance dei dipendenti, della politica retributiva, dei premi di risultato e dei benefit;
- ✓ La gestione amministrativa del personale (es. calcolo salari e stipendi, gestione anticipi a dipendenti, note spese, ecc.).

5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

²Adottato dal CdA in data 4 giugno 2014.

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza, inclusi i poteri di selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;
- ✓ Adozione del Regolamento per il Reclutamento del Personale Dipendente;
- ✓ Adozione del **piano di prevenzione anticorruzione e trasparenza già** Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza
- ✓ Rilevazione delle presenze giornaliere da parte del personale dipendente (non dirigente);
- ✓ Verifica della corretta imputazione delle ore lavorate e della presenza di autorizzazioni/giustificativi da parte della Segreteria in staff alla Direzione.

A questo proposito, è opportuno richiamare il fatto che il C.A.A.R., in quanto società di gestione di servizi pubblici locali, a prevalente partecipazione pubblica, rientra tra i soggetti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 18 della Legge 133/08, riguardante il "Reclutamento del personale delle società pubbliche".

Rispetto alle attività di selezione, assunzione e sviluppo del personale e dei collaboratori, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di personale e collaborano nella gestione dell'iter di selezione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione del personale ed approva l'inserimento in organico delle risorse così individuate), e dalla Pubblica Amministrazione (che monitora il rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 della Legge 133/08);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'attività caratteristica

5.3.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione dei controlli, delle ispezioni, degli accertamenti, dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

5.3.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Qualità.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- ✓ Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.);
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).

5.3.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Chiara identificazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Formalizzare i rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ad eventuali verifiche ispettive**, archiviando e conservando sistematicamente tutta la documentazione pertinente.

Qualora a seguito di tali contatti non sia prevista l'elaborazione di un apposito verbale, o documentazione equipollente, dovrà essere redatta una nota riepilogativa, a cura del Responsabile di processo interessato, contenente almeno le seguenti informazioni:

- Data del controllo/verifica ispettiva;
- Ente della Pubblica Amministrazione con cui si è venuti in contatto;
- Procedimento oggetto di controllo/verifica ispettiva;
- Referenti del C.A.A.R. presenti in occasione del controllo/verifica ispettiva;
- Rilievi emersi durante le attività di controllo/verifica ispettiva da parte dell'Ente.

Rispetto alle attività connesse alla gestione di controlli, ispezioni, accertamenti e procedimenti amministrativi e/o giudiziari, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ **Presidi di I livello**: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (in qualità di primi destinatari dei controlli);
- ✓ **Presidi di II livello**: realizzati dal CdA (che deve essere opportunamente informato circa le risultanze di dette attività di controllo/verifica ispettiva). Qualora i controlli riguardino l'accesso da parte dell'impresa a contributi pubblici, costituisce presidio di II livello anche l'eventuale Ente Erogatore;
- ✓ **Presidi di III livello**: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.4. Richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni

5.4.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione delle richieste per l'ottenimento di permessi, licenze, certificazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa (es. Agibilità, Certificato Prevenzione Incendi, Scarichi acque reflue in pubblica fognatura, Bollo CE per il mercato ittico, ecc.).

5.4.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Qualità.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- ✓ Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.);
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).

5.4.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Chiara identificazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

Inoltre, occorre segnalare che le richieste finalizzate all'ottenimento di permessi, licenze e certificazioni sono ad oggi nella quasi totalità riconducibili a moduli all'uopo predisposti dall'Ente della Pubblica Amministrazione coinvolto nel procedimento, oppure definiti direttamente in sede normativa. Tutti i procedimenti autorizzativi sono, inoltre, sottoposti ad istruttorie di natura amministrativa e tecnica da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione competenti.

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (che collaborano nella stesura della documentazione da sottoporre alla Pubblica Amministrazione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatario della documentazione da sottoporre alla Pubblica Amministrazione), dal CdA (che deve essere opportunamente informato in merito all'avvio del procedimento di richiesta di autorizzazione e, successivamente, in merito al suo sviluppo).

E' da considerarsi presidio di II livello anche il controllo dell'Ufficio della Pubblica Amministrazione responsabile del procedimento di interesse, in considerazione

- dell'istruttoria tecnico-amministrativa realizzata sulla documentazione presentata dall'azienda preliminarmente al rilascio dell'atto autorizzativo;
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.5. Gestione fornitori

5.5.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La qualifica, la selezione e la valutazione dei fornitori;
- ✓ La formalizzazione dei rapporti con i fornitori;
- ✓ L'attribuzione di incarichi di consulenza e/o collaborazione;
- ✓ Il monitoraggio delle merci e/o dei servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto e/o il contratto stipulato.

5.5.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

5.5.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Chiara identificazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza³;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi⁴.

A questo proposito, è opportuno richiamare il fatto che il C.A.A.R., in quanto società di gestione di servizi pubblici locali, a prevalente partecipazione pubblica, rientra tra i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al D.Lgs.163/06, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Trasmettere copia del proprio Codice Etico ai fornitori;**
- ✓ **Prevedere in tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi a seguito dell'adozione del presente Modello l'obbligo per il fornitore di operare coerentemente ai principi vincolanti previsti dal Codice Etico del C.A.A.R. e specifiche clausole risolutive espresse in caso di violazioni;**
- ✓ **Integrare tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi precedentemente all'adozione del presente Modello e tuttora in vigore con le previsioni di cui al punto precedente.**

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di prodotti e/o servizi e collaborano nella gestione dell'iter di selezione del fornitore ed aggiudicazione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione dei fornitori), e dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (che è soggetto incaricato del monitoraggio e controllo del rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/06);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.6. Gestione dei flussi finanziari

5.6.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari intestati alla società;
- ✓ La gestione degli incassi;

³Adottato dal CdA in data 30 luglio 2014.

⁴ Adottato dal CdA in data 19 marzo 2015.

- ✓ La gestione del credito (verifica scaduto, attività di sollecito, ecc.);
- ✓ La gestione dei pagamenti;
- ✓ La gestione della cassa aziendale.

5.6.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

5.6.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ **Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza** già Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il reclutamento di personale dipendente;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi;
- ✓ Utilizzo di sistemi di home banking che consente la rilevazione immediata delle operazioni effettuate sul conto corrente bancario nonché la loro tracciabilità;

- ✓ Attività periodica di riconciliazione dei conti correnti bancari rispetto alle evidenze contabili, di monitoraggio e gestione dei mancati incassi e dei crediti scaduti, di riconciliazione della piccola cassa.

Rispetto alle attività connesse alla gestione finanziaria da parte dell'azienda, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che effettua materialmente le attività connesse ai pagamenti ed alla gestione di cassa) e dalla Direzione (in qualità di supervisore e di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa ad essa attribuiti da procura);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa attribuitigli da procura), dal CdA (che deve essere periodicamente informato circa l'andamento finanziario dell'azienda);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.7. Omaggi, regalie ed erogazioni liberali

5.7.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione degli omaggi e delle regalie a clienti, fornitori, consulenti e collaboratori;
- ✓ La gestione delle erogazioni liberali ad associazioni, enti, ecc.

5.7.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

5.7.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

5.7.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi.

Rispetto alle attività connesse alla gestione di omaggi, regalie ed erogazioni liberali, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che individua i potenziali destinatari degli omaggi e/o delle erogazioni liberali, nonché i beni/le quote oggetto di donazione), dalla Direzione e dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatari delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa loro attribuiti da procura);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.8. Gestione dei contenziosi

5.8.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi fiscali e giuslavoristici;
- ✓ L'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni;
- ✓ Il monitoraggio dei contenziosi.

5.8.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.8.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

5.8.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ L'affidamento di incarichi a professionisti legali per la valutazione, di concerto con i vertici aziendali, delle iniziative da porre in atto in seguito alla notifica di un'azione legale contro la Società, nonché per la gestione delle attività connesse ai contenziosi;
- ✓ L'aggiornamento periodico dell'Organo Amministrativo e degli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e OdV) circa l'andamento dei contenziosi in essere.

Rispetto alle attività connesse alla gestione dei contenziosi, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è organizzato nelle seguenti modalità:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Direttore e dall'Amministratore Delegato (a cui sono conferiti i poteri di rappresentanza della Società);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.9. Trasmissione dei documenti alla Pubblica Amministrazione

5.9.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'invio di dichiarazioni contributive;
- ✓ La gestione e trasmissione di dati relativi ai dipendenti (es. categorie protette) a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ L'invio delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA;

- ✓ L'invio di documenti funzionali all'ottenimento di autorizzazioni, permessi, licenze a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ Il deposito di atti.

5.9.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.9.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

5.9.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Chiara identificazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Trasmissione in via telematica della documentazione, e comunque sempre in modalità tracciabili (es. PEC, portali informatici predisposti e gestiti dalla Pubblica Amministrazione, ecc.);
- ✓ Supporto specialistico di un consulente esterno per il calcolo delle imposte e per il monitoraggio delle principali normative fiscali.

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ Rendere sistematica l'**archiviazione e la tracciabilità (almeno in formato elettronico) di tutta la documentazione in entrata e/o in uscita risultante dai contatti con Enti Pubblici**. In particolare, dovrà essere **garantita l'archiviazione e la tracciabilità**:
 - **dei documenti aventi efficacia probatoria;**
 - **dei documenti rilevanti per l'attività interna** (es. atti autorizzativi, integrazioni documentali);
 - **dei documenti che comportano impegni contrattuali o impegni di spesa in favore o a carico del C.A.A.R.;**
 - **dei documenti riportanti comunicazioni e informazioni di natura obbligatoria ai sensi delle normative vigenti.**

Rispetto alle attività connesse alla gestione delle comunicazioni da e per la Pubblica Amministrazione, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (che predispongono le comunicazioni da inviare alla Pubblica Amministrazione);
- ✓ Presidio di II livello: realizzato dall'Amministratore Delegato (in qualità di supervisore e sottoscrittore dei contenuti trasmessi alla Pubblica Amministrazione);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.10. Gestione degli adempimenti societari

5.10.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ Gli adempimenti societari esterni (deposito dei documenti presso la Camera di Commercio, deposito di atti notarili, ecc.);
- ✓ L'archiviazione degli atti.

5.10.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Segreteria.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.10.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

5.10.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Chiara identificazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Chiara identificazione del personale preposto alla raccolta, all'elaborazione ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi al funzionamento degli organi sociali;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Tracciabilità della documentazione riguardante le attività societarie in specifici documenti (es. verbali, delibere, ecc.).

Rispetto alle attività connesse alla gestione degli adempimenti societari, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (che collaborano nella predisposizione dei documenti societari), sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato e del CdA;
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.11. Gestione commerciale

5.11.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ Selezione e contrattualizzazione dei potenziali locatori degli spazi mercatali;
- ✓ Gestione delle promozioni per l'affitto degli spazi liberi;

- ✓ Definizione, pubblicazione e gestione delle gare ad evidenza pubblica per gli spazi ortofrutticoli.

5.11.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Marketing.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.11.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

5.11.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Chiara identificazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Realizzazione di gare ad evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta.

Rispetto alle attività connesse alla gestione commerciale della società, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che cura le politiche commerciali correlate all'affitto degli spazi liberi e la relativa gestione contrattuale) e dalla Direzione (che supervisiona le attività di locazione degli spazi e sovrintende la gestione dei procedimenti ad evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato e dal CdA (che monitorano lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.12. Gestione dei sistemi informativi

5.12.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione della sicurezza informatica (procedure di sicurezza, sicurezza dei dati, sicurezza della rete interna, sicurezza dei sistemi operativi);
- ✓ La gestione delle infrastrutture informatiche e degli strumenti di connettività aziendale (gestione backup, gestione server, ecc.);
- ✓ La manutenzione e l'aggiornamento degli applicativi utilizzati dall'azienda;
- ✓ La gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete aziendale ed ai sistemi, installazione di software e gestione delle applicazioni esistenti);
- ✓ La gestione dei loghi e della grafica aziendale;
- ✓ La gestione del sito internet aziendale.

5.12.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Amministratore di Sistema;
- ✓ Tutto il personale.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.12.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).

5.12.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione, nonché le modalità di gestione dell'infrastruttura informatica aziendale;
- ✓ Formale regolamentazione delle modalità di corretto utilizzo degli strumenti informativi (hardware e software) e degli accessi effettuati dagli utenti;
- ✓ Monitoraggio delle dotazioni informatiche affidato ad un soggetto esterno.

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Trasmettere copia del proprio Codice Etico ai fornitori;**
- ✓ **Prevedere in tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi a seguito dell'adozione del presente Modello l'obbligo per il fornitore di operare coerentemente ai principi vincolanti previsti dal Codice Etico del C.A.A.R. e specifiche clausole risolutive espresse in caso di violazioni;**
- ✓ **Integrare tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi precedentemente all'adozione del presente Modello e tuttora in vigore con le previsioni di cui al punto precedente.**

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo (Amministratore di Sistema) e dalla Direzione (che svolge attività di supervisione e monitoraggio delle attività);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

6. Attività dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'OdV è tenuto a:

- ✓ Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;

- ✓ Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il C.A.A.R. ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A tale scopo, l'OdV potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 5. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma dovrà intervenire prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole comportamentali definite dal C.A.A.R.

L'OdV ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente segnalare all'OdV:

- ✓ Eventuali controlli, verifiche ispettive, accertamenti aventi ad oggetto l'attività aziendale realizzati da funzionari di Enti Pubblici di controllo, di polizia e di vigilanza;
- ✓ L'eventuale coinvolgimento in procedimenti civili, amministrativi, tributari e/o penali di personale interno all'azienda o dell'azienda stessa, a seguito di contestazioni da parte della Pubblica Amministrazione, degli addetti al controllo, delle forze dell'ordine o della magistratura;
- ✓ Eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- ✓ Eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio.

7. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

B. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **Delitti riguardanti la falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento**, riguardano:

- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453, c.p.);
- ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti (art. 459 c.p.);
- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte dal C.A.A.R. le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): *“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.”.*

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): *“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.”.*

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): *“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.”.*

2. Le sanzioni previste per i delitti riguardanti la falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento

Con riferimento ai reati presupposto ritenuti rilevanti ai fini dell'attività svolta dal C.A.A.R., il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione/i interdittiva/e
<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</i>	Da 100 a 400 quote se falsificate Fino a 250 quote se alterate	Per un periodo non superiore ad un anno: ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ Divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</i>	Fino a 200 quote	n.a.
<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</i>	Fino a 200 quote se ricevuti in buona fede Fino a 300 quote negli altri casi	n.a.

3. Le Aree ed Attività a Rischio

L'unica attività aziendale che risulta potenzialmente a rischio di commissione del reato presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 di cui alla presente sezione, è la seguente:

- ✓ Gestione dei flussifinanziari.

4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal C.A.A.R. nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- ✓ sono tenuti a porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ debbono monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- ✓ debbono prestare attenzione ed esercitare un controllo sulle operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto

- anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa;
- ✓ debbono verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
 - ✓ sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Il C.A.A.R. impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure del C.A.A.R. sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il C.A.A.R. si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio

5.1. Gestione dei flussi finanziari

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari intestati alla società;
- ✓ La gestione degli incassi;
- ✓ La gestione del credito (verifica scaduto, attività di sollecito, ecc.);
- ✓ La gestione dei pagamenti;
- ✓ La gestione della cassa aziendale.

5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dei rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il reclutamento di personale dipendente;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi;
- ✓ Utilizzo di sistemi di home banking che consente la rilevazione immediata delle operazioni effettuate sul conto corrente bancario nonché la loro tracciabilità;
- ✓ Attività periodica di riconciliazione dei conti correnti bancari rispetto alle evidenze contabili, di monitoraggio e gestione dei mancati incassi e dei crediti scaduti, di riconciliazione della piccola cassa.

Rispetto alle attività connesse alla gestione finanziaria da parte dell'azienda, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che effettua materialmente le attività connesse ai pagamenti ed alla gestione di cassa) e dalla Direzione (in qualità di supervisore e di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa ad essa attribuiti da procura);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa attribuitigli da procura), dal CdA (che deve essere periodicamente informato circa l'andamento finanziario dell'azienda);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

6. Attività dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'OdV è tenuto a:

- ✓ Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;
- ✓ Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il C.A.A.R. ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A tale scopo, l'OdV potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 5. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma dovrà intervenire prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole comportamentali definite dal C.A.A.R.

L'OdV ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente segnalare all'OdV:

- ✓ Eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- ✓ Eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio.

7. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

C. REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

1. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001

I reati presupposto richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **Reati Societari**, sono i seguenti:

- ✓ False comunicazioni sociali- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori- falso in prospetto (Art. 2621 del codice civile):
- ✓ Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis del codice civile):
- ✓ Impedito controllo (Art. 2625 del codice civile):
- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 del codice civile):
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 del codice civile):
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – Formazione fittizia del capitale (Art. 2628 del codice civile):
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 del codice civile):
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis del codice civile):
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 del codice civile):
- ✓ Infedeltà patrimoniale (Art. 2634 del codice civile):
- ✓ Corruzione fra privati (Art. 2635 del codice civile):
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis del codice civile):
- ✓ Illecita influenza sull'Assemblea (Art. 2636 del codice civile):
- ✓ Aggiotaggio (Art. 2637 del codice civile):
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (Art. 2638 del codice civile):
- ✓ [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 27, D.Lgs. 39/2010)⁵].

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte dal C.A.A.R. le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

False comunicazioni sociali- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori- falso in prospetto (Art. 2621 del codice civile):

⁵Il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" era originariamente previsto dall'art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 39/2010, ora riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 27 del d.lgs. 39/2010. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del d.lgs. 39/2010 ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, dato che l'art. 25-ter, comma 1, lett. g) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 con riferimento a tale fattispecie delittuosa. Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con sentenza in data 23 giugno 2011 (le cui motivazioni sono state depositate in data 22 settembre 2011) ha privilegiato un'impostazione formale, negando la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di disposizioni normative successivamente emanate la cui fattispecie non viene espressamente richiamata dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001, non potendo conseguentemente costituire fondamento di responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis del codice civile):

Si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La disposizione di cui all'art. 2621-bisc.c. prevede infatti un regime di punibilità più mite se i fatti sono di lieve entità in ragione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La medesima riduzione di pena si applica anche se le condotte tipiche siano state realizzate nell'ambito di società non soggette alla disciplina delle procedure concorsuali ai sensi della disposizione di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.; solo in quest'ultimo caso il delitto è altresì procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o dei destinatari della comunicazione sociale. Rispetto alla sola fattispecie dedicata ai fatti commessi nell'ambito di società non quotate sono state poi previste alcune circostanze attenuanti ed una specifica causa di non punibilità.

Impedito controllo (Art. 2625 del codice civile):

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Comma 2: Elemento necessario perché la condotta assuma rilievo penale è la creazione di un danno ai soci – ricorrendo, altrimenti, il mero illecito amministrativo, punito, pertanto, con la sola sanzione pecuniaria, di cui al comma 1 della stessa disposizione. È pertanto nella tutela del patrimonio dei soci che si è individuato il bene giuridico protetto oltre che, in generale, nel "corretto funzionamento della società mediante la garanzia, accordata ai soci non amministratori, di poter verificare l'andamento della gestione, la consistenza del patrimonio e la loro rappresentazione contabile.

Il reato previsto dalla presente norma è stato depenalizzato per il revisore legale dei conti per effetto del D.lgs. 15/01/2016 n. 8.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 del codice civile):

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 del codice civile):

1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2) La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La previsione della clausola di riserva salvo che il fatto non costituisca più grave reato ha portato ad osservare la contenuta applicabilità della disposizione in esame che, in quanto ipotesi contravvenzionale, lascerebbe il passo a fattispecie diverse quali appropriazione indebita, infedeltà patrimoniale o addirittura di aggio laddove la ripartizione degli utili costituisca artificio idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni.

È prevista una specifica causa di estinzione del reato per il caso in cui, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, siano effettuate la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – Formazione fittizia del capitale (Art. 2628 del codice civile):

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Anche in tal caso è prevista una specifica causa di estinzione del reato per il caso in cui, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, siano ricostituiti capitale sociale e riserve.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 del codice civile):

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La condotta incriminata, perché assuma rilievo penale, deve caratterizzarsi per la sua contrarietà alle norme civilistiche che regolano le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis del codice civile):

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.

58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Perché la condotta assuma rilievo penale è necessario altresì che la stessa abbia prodotto un danno in capo alla società o a terzi, configurandosi quindi la fattispecie come reato di evento cui corrisponde anche il bene giuridico oggetto di tutela.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 del codice civile):

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante (i) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote (iii), sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 del codice civile):

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In entrambe le ipotesi di reato previste dalla norma, è comunque sempre necessario che si verifichi un danno, un concreto pregiudizio, alle pretese dei creditori sociali, tanto vero è che la procedibilità della fattispecie è espressamente subordinata alla querela della persona offesa, da individuarsi necessariamente nei creditori rimasti insoddisfatti. Il reato si consuma alla verifica del danno. D'altra parte, la dimensione privatistica della fattispecie de qua emerge poi anche dall'espressa previsione di una causa di estinzione del reato costituita dal risarcimento del danno cagionato, da effettuarsi, ovviamente, prima del giudizio.

Infedeltà patrimoniale (Art. 2634 del codice civile):

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non e' ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Il delitto di infedeltà patrimoniale si configura quale reato istantaneo di danno posto che la condotta tipica deve produrre quale propria conseguenza una lesione di natura patrimoniale, sicché non trova spazio alcuna possibilità di riconoscere come accordata una tutela anticipata del bene giuridico secondo il principio di offensività.

Anche in questo caso, si tratta di fattispecie punibile a querela della persona offesa.

Corruzione fra privati (Art. 2635 del codice civile):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis del codice civile):

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La fattispecie prevista all'art. 2635-bis c.c., punisce l'istigazione alla corruzione tra privati, nel duplice schema di istigazione attiva e istigazione passiva. In particolare, il primo comma, sanziona chiunque, in cambio della violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità indebiti ai dirigenti della società o dell'ente privato, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (istigazione attiva). Il secondo comma punisce, invece, l'istigazione passiva, la condotta, cioè, dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata. Anche per tale fattispecie criminosa, la l. n. 3/2019 ha introdotto la procedibile d'ufficio.

Illecita influenza sull'Assemblea (Art. 2636 del codice civile):

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La fattispecie si configura quale reato d'evento per la cui realizzazione è necessario che si determini in assemblea una maggioranza che diversamente non sarebbe venuta ad esistenza. Al fine di accertare la consumazione del reato è quindi necessario fare ricorso alla c.d. prova di resistenza attraverso la sottrazione, dalla totalità dei voti, di quelli determinati dalla condotta simulatoria o fraudolenta: evidente, dunque, che non assumerà rilievo penale l'ipotesi in cui la conseguenza della condotta ingannatoria sia solo il rafforzamento di una maggioranza che sarebbe comunque venuta a formarsi anche in assenza di tali comportamenti illeciti.

Aggiotaggio (Art. 2637 del codice civile):

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (Art. 2638 del codice civile):

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza,

espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Le sanzioni previste per i Reati Societari

Con riferimento ai reati presupposto ritenuti rilevanti ai fini dell'attività svolta dal C.A.A.R., il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione/i interdittiva/e
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 300 quote	n.a.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 200 a 360 quote	n.a.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	n.a.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote	n.a.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	n.a.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	n.a.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 200 a 400 quote	n.a.
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 150 a 330 quote	n.a.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 200 a 400 quote	n.a.

Qualora l'ente consegua dalla commissione dei reati di cui sopra un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Le Aree ed Attività a Rischio

Le Attività aziendali che risultano maggiormente a rischio di commissione di uno o più Reati Societari presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- ✓ Gestione delle risorse umane;

- ✓ Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'attività caratteristica (es. gestione controlli, ispezioni, accertamenti, procedimenti amministrativi e giudiziari, ecc.);
- ✓ Gestione fornitori;
- ✓ Amministrazione, contabilità, controllo di gestione;
- ✓ Gestione dei flussi finanziari;
- ✓ Omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
- ✓ Gestione dei contenziosi;
- ✓ Trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione;
- ✓ Gestione degli adempimenti societari;
- ✓ Gestione commerciale.

4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal C.A.A.R. nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- ✓ sono tenuti a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del C.A.A.R.;
- ✓ non sono autorizzati a fornire, redigere, trasmettere, dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non corrispondenti a realtà, ad alterare o riportare in modo non corretto dati e informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari, così da configurare una descrizione non coerente riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del C.A.A.R.;
- ✓ sono tenuti a comunicare tutti i dati e le informazioni espressamente richiesti dalla normativa vigente aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del C.A.A.R.;
- ✓ sono tenuti ad osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- ✓ debbono mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione del C.A.A.R. necessarie ad effettuare le attività di controllo loro attribuite, astenendosi dal porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri Organi a ciò preposti;
- ✓ debbono garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli Organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge e favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società;

- ✓ sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio dei Sindaci in maniera tempestiva ogni documento sulla gestione della Società, con particolare riferimento ai documenti sui quali il Collegio è chiamato ad esprimere un parere;
- ✓ sono tenuti ad effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- ✓ sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Il C.A.A.R. impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure del C.A.A.R. sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il C.A.A.R. si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio

5.1. Gestione delle risorse umane

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La selezione, assunzione e sviluppo del personale, la valutazione della performance dei dipendenti, della politica retributiva, dei premi di risultato e dei benefit;
- ✓ La gestione amministrativa del personale (es. calcolo salari e stipendi, gestione anticipi a dipendenti, note spese, ecc.).

5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza, inclusi i poteri di selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;
- ✓ Adozione del Regolamento per il Reclutamento del Personale Dipendente;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

A questo proposito, è opportuno richiamare il fatto che il C.A.A.R., in quanto società di gestione di servizi pubblici locali, a prevalente partecipazione pubblica, rientra tra i soggetti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 18 della Legge 133/08, riguardante il "Reclutamento del personale delle società pubbliche".

Occorre specificare che per il reato di "Corruzione tra privati" presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività di selezione, assunzione e sviluppo del personale e dei collaboratori, il livello di presidio del rischio è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di personale e collaborano nella gestione dell'iter di selezione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione del personale ed approva l'inserimento in organico delle risorse così individuate), e dalla Pubblica Amministrazione (che monitora il rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 della Legge 133/08);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.2. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'attività caratteristica

5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione dei controlli, delle ispezioni, degli accertamenti, dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Qualità.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Formalizzare i rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ad eventuali verifiche ispettive**, archiviando e conservando sistematicamente tutta la documentazione pertinente.

Qualora a seguito di tali contatti non sia prevista l'elaborazione di un apposito verbale, o documentazione equipollente, dovrà essere redatta una nota riepilogativa, a cura del Responsabile di processo interessato, contenente almeno le seguenti informazioni:

- Data del controllo/verifica ispettiva;
- Ente della Pubblica Amministrazione con cui si è venuti in contatto;
- Procedimento oggetto di controllo/verifica ispettiva;
- Referenti del C.A.A.R. presenti in occasione del controllo/verifica ispettiva;
- Rilievi emersi durante le attività di controllo/verifica ispettiva da parte dell'Ente.

A questo proposito, occorre specificare che per il reato di "Corruzione tra privati" presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività connesse alla gestione di controlli, ispezioni, accertamenti e procedimenti amministrativi e/o giudiziari, il livello di presidio del rischio è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (in qualità di primi destinatari dei controlli);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che deve essere opportunamente informato circa le risultanze di dette attività di controllo/verifica ispettiva). Qualora i controlli riguardino l'accesso da parte dell'impresa a contributi pubblici, costituisce presidio di II livello anche l'eventuale Ente Erogatore;
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.3. Gestione fornitori

5.3.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La qualifica, la selezione e la valutazione dei fornitori;
- ✓ La formalizzazione dei rapporti con i fornitori;
- ✓ L'attribuzione di incarichi di consulenza e/o collaborazione;
- ✓ Il monitoraggio delle merci e/o dei servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto e/o il contratto stipulato.

5.3.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

5.3.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi.

A questo proposito, è opportuno richiamare il fatto che il C.A.A.R., in quanto società di gestione di servizi pubblici locali, a prevalente partecipazione pubblica, rientra tra i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al D.Lgs.163/06, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Trasmettere copia del proprio Codice Etico ai fornitori;**
- ✓ **Prevedere in tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi a seguito dell'adozione del presente Modello l'obbligo per il fornitore di operare coerentemente ai principi vincolanti previsti dal Codice Etico del C.A.A.R. e specifiche clausole risolutive espresse in caso di violazioni;**
- ✓ **Integrare tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi precedentemente all'adozione del presente Modello e tuttora in vigore con le previsioni di cui al punto precedente.**

Occorre specificare che per il reato di "Corruzione tra privati" presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di prodotti e/o servizi e collaborano nella gestione dell'iter di selezione del fornitore ed aggiudicazione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione dei fornitori), e dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (che è soggetto incaricato del monitoraggio e controllo del rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/06);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.4. Amministrazione, contabilità e controllo di gestione

5.4.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione della contabilità generale;
- ✓ La gestione della contabilità clienti/fornitori;

- ✓ L'elaborazione e predisposizione del Bilancio, della Nota Integrativa, e della Relazione sulla Gestione;
- ✓ La gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo (società di revisione, Collegio dei Sindaci, ecc).

5.4.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Consiglio d'Amministrazione;
- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- ✓ Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

5.4.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Limitazione degli accessi ai sistemi informativi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio, tracciabilità delle operazioni effettuate all'interno dei sistemi informativi di supporto;
- ✓ Flussi informativi di condivisione delle bozze dei documenti di bilancio tra gli organi interni/esterni aventi compiti di controllo (es. Collegio dei Sindaci);
- ✓ Approvazione da parte degli organi definiti nello Statuto societario, e secondo quanto previsto dalle norme di legge, di tutte le operazioni sul capitale sociale e le operazioni di natura straordinaria.

A questo proposito, occorre specificare che per il reato di “Corruzione tra privati” presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività connesse alla gestione amministrativa e contabile, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che predispone tutta la documentazione contabile e amministrativa) e dalla Direzione (che ne cura la supervisione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che controlla ed approva la documentazione contabile ed amministrativa predisposta), e da eventuali Organi di Controllo (es. società di revisione);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall’OdV.

5.5. Gestione dei flussi finanziari

5.5.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L’apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari intestati alla società;
- ✓ La gestione degli incassi;
- ✓ La gestione del credito (verifica scaduto, attività di sollecito, ecc.);
- ✓ La gestione dei pagamenti;
- ✓ La gestione della cassa aziendale.

5.5.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall’impresa.

5.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

5.5.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il reclutamento di personale dipendente;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi;
- ✓ Utilizzo di sistemi di home banking che consente la rilevazione immediata delle operazioni effettuate sul conto corrente bancario nonché la loro tracciabilità;
- ✓ Attività periodica di riconciliazione dei conti correnti bancari rispetto alle evidenze contabili, di monitoraggio e gestione dei mancati incassi e dei crediti scaduti, di riconciliazione della piccola cassa.

A questo proposito, occorre specificare che per il reato di "Corruzione tra privati" presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività connesse alla gestione finanziaria da parte dell'azienda, il livello di presidio del rischio è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che effettua materialmente le attività connesse ai pagamenti ed alla gestione di cassa) e dalla Direzione (in qualità di supervisore e di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa ad essa attribuiti da procura);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa attribuitigli da procura), dal CdA (che deve essere periodicamente informato circa l'andamento finanziario dell'azienda);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.6. Omaggi, regalie ed erogazioni liberali

5.6.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione degli omaggi e delle regalie a clienti, fornitori, consulenti e collaboratori;
- ✓ La gestione delle erogazioni liberali ad associazioni, enti, ecc.

5.6.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

5.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

5.6.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi.

A questo proposito, occorre specificare che per il reato di "Corruzione tra privati" presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività connesse alla gestione di omaggi, regalie ed erogazioni liberali, il livello di presidio del rischio è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che individua i potenziali destinatari degli omaggi e/o delle erogazioni liberali, nonché i beni/le quote oggetto di donazione), dalla Direzione e dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatari delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa loro attribuiti da procura);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.7. Gestione dei contenziosi

5.7.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi fiscali e giuslavoristici;

- ✓ L'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni;
- ✓ Il monitoraggio dei contenziosi.

5.7.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.7.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

5.7.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ L'affidamento di incarichi a professionisti legali per la valutazione, di concerto con i vertici aziendali, delle iniziative da porre in atto in seguito alla notifica di un'azione legale contro la Società, nonché per la gestione delle attività connesse ai contenziosi;
- ✓ L'aggiornamento periodico dell'Organo Amministrativo e degli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e OdV) circa l'andamento dei contenziosi in essere.

A questo proposito, occorre specificare che per il reato di "Corruzione tra privati" presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività connesse alla gestione dei contenziosi, il livello di presidio del rischio è organizzato nelle seguenti modalità:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Direttore e dall'Amministratore Delegato (a cui sono conferiti i poteri di rappresentanza della Società);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.8. Trasmissione dei documenti alla Pubblica Amministrazione

5.8.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'invio di dichiarazioni contributive;
- ✓ La gestione e trasmissione di dati relativi ai dipendenti (es. categorie protette) a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ L'invio delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA;
- ✓ L'invio di documenti funzionali all'ottenimento di autorizzazioni, permessi, licenze a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ Il deposito di atti.

5.8.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.8.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

5.8.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Trasmissione in via telematica della documentazione, e comunque sempre in modalità tracciabili (es. PEC, portali informatici predisposti e gestiti dalla Pubblica Amministrazione, ecc.);
- ✓ Supporto specialistico di un consulente esterno per il calcolo delle imposte e per il monitoraggio delle principali normative fiscali.

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Rendere sistematica l'archiviazione e la tracciabilità (almeno in formato elettronico) di tutta la documentazione in entrata e/o in uscita risultante dai contatti con Enti Pubblici.** In particolare, dovrà essere **garantita l'archiviazione e la tracciabilità:**
 - **dei documenti aventi efficacia probatoria;**
 - **dei documenti rilevanti per l'attività interna** (es. atti autorizzativi, integrazioni documentali);
 - **dei documenti che comportano impegni contrattuali o impegni di spesa in favore o a carico del C.A.A.R.;**
 - **dei documenti riportanti comunicazioni e informazioni di natura obbligatoria ai sensi delle normative vigenti.**

A questo proposito, occorre specificare che per il reato di "Corruzione tra privati" presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività connesse alla gestione delle comunicazioni da e per la Pubblica Amministrazione, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (che predispongono le comunicazioni da inviare alla Pubblica Amministrazione);
- ✓ Presidio di II livello: realizzato dall'Amministratore Delegato (in qualità di supervisore e sottoscrittore dei contenuti trasmessi alla Pubblica Amministrazione);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.9. Gestione degli adempimenti societari

5.9.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ Gli adempimenti societari esterni (deposito dei documenti presso la Camera di Commercio, deposito di atti notarili, ecc.);
- ✓ L'archiviazione degli atti.

5.9.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Segreteria.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.9.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

5.9.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Chiara identificazione del personale preposto alla raccolta, all'elaborazione ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi al funzionamento degli organi sociali;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Tracciabilità della documentazione riguardante le attività societarie in specifici documenti (es. verbali, delibere, ecc.).

A questo proposito, occorre specificare che per il reato di "Corruzione tra privati" presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività connesse alla gestione degli adempimenti societari, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (che collaborano nella predisposizione dei documenti societari), sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato e del CdA;
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.10. Gestione commerciale

5.10.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ Selezione e contrattualizzazione dei potenziali locatori degli spazi mercatali;
- ✓ Gestione delle promozioni per l'affitto degli spazi liberi;
- ✓ Definizione, pubblicazione e gestione delle gare ad evidenza pubblica per gli spazi ortofrutticoli.

5.10.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Marketing.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.10.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

5.10.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione societaria;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Realizzazione di gare ad evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta.

A questo proposito, occorre specificare che per il reato di "Corruzione tra privati" presenta forti analogie concettuali con i reati analizzati nella precedente Sezione A. Pertanto, i controlli indicati nella precedente Sezione A con riferimento a rapporti intrattenuti dalla Società con Enti della Pubblica Amministrazione sono da intendersi, nella presente Sezione, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti privati.

Rispetto alle attività connesse alla gestione commerciale della società, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che cura le politiche commerciali correlate all'affitto degli spazi liberi e la relativa gestione contrattuale) e dalla Direzione (che supervisiona le attività di locazione degli spazi e sovrintende la gestione dei procedimenti ad evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato e dal CdA (che monitorano lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

6. Attività dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'OdV è tenuto a:

- ✓ Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;
- ✓ Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il C.A.A.R. ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A tale scopo, l'OdV potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 5. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma dovrà intervenire prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole comportamentali definite dal C.A.A.R.

L'OdV ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

L'OdV potrà effettuare un incontro con i membri del Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale in prossimità della riunione di approvazione del bilancio.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente segnalare all'OdV:

- ✓ L'avvio di eventuali operazioni sul capitale sociale o operazioni di scissione, fusione o trasformazione dell'azienda;
- ✓ Eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- ✓ Eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio.

7. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

8. I reati tributari

- ✓ Dichiarazione fraudolenta (Art. 2 comma 1 e comma 2bis del D.lgs. 74/2000): Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- ✓ Dichiarazione fraudolenta con altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000): Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diversi da quelli contemplati dall'art. 2 sopra indicato.
- ✓ Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 comma 1 e comma 2bis del D.lgs. 74/2000) Reato costituito dalla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- ✓ Mancato fraudolento pagamento di imposte (Art. 11 del D.lgs. 74/2000): Reato costituito dalla condotta di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
- ✓ Dichiarazione infedele (Art. 4 del D.lgs. 74/2000): Reato costituito con l'intento di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto indicando in una delle dichiarazioni annuale relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti secondo le soglie indicate dall'articolo stesso.
- ✓ Omessa dichiarazione (Art. 5 del D.lgs. 74/2000): Reato costituito con l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presente, essendovi obbligato una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a talune delle singole imposte, ad euro 50.000.
- ✓ Indebita compensazione (Art. 10 quater del D.lgs. 74/2000): Reato costituito dal mancato versamento delle somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 9/7/1997 n. 241 crediti non spettanti per un importo annuo superiore a euro 50.000.

D. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001

I reati presupposto richiamati dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **Delitti Colposi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**, sono i seguenti:

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.),

entrambi commessi con violazione delle norme sulla tutela e salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette fattispecie di reato, introdotte nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 123/2007, sono di natura colposa e sono derivate dalla violazione della normativa vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Entrambi i reati presupposto previsti dall'art. 25-septies, riportati di seguito in testo integrale, sono da considerarsi rilevanti nell'ambito delle attività svolte dal C.A.A.R.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”*

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): *“1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.”*

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 583 c.p., la lesione personale è considerata grave:

- ✓ se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- ✓ se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è considerata gravissima se dal fatto deriva:

- ✓ una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- ✓ la perdita di un senso;
- ✓ la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- ✓ la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Rispetto a queste particolari fattispecie delittuose, vale la pena ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (cd. "Testo Unico in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro", di seguito TUS) prevede i contenuti minimi che un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve prevedere per poter essere presunto conforme alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001. In particolare, il sopracitato articolo del TUS stabilisce che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI/EN ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le partecorrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6."

Per espressa volontà del Legislatore, pertanto, l'esonero da responsabilità amministrativa per i delitti colposi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica solo se tutte le aree e le attività individuate dal sopra descritto articolo 30 del TUS, sono opportunamente presidiate, oppure nel caso in cui l'ente abbia adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

2. Le sanzioni previste per i Reati Colposi in violazione delle norme di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25-septies, il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione/i interdittiva/e
<i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme in materia di tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro</i>	Da 250 a 500 quote 1.000 quote: se il delitto è conseguente alla mancata valutazione dei rischi ed alla mancata adozione di un DVR	Per un periodo compreso tra tre mesi e un anno: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<i>Lesione personali colpose (art. 590 c.p.) con violazione delle norme in materia di tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro</i>	Fino a 250 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Le Aree ed Attività a Rischio

Le Attività aziendali che risultano maggiormente a rischio di commissione dei delitti colposi connessi al mancato rispetto delle norme di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- ✓ Gestione della logistica;
- ✓ Gestione tecnica e infrastrutturale.

Tuttavia, alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, sussiste un rischio astratto connesso alla possibile commissione dei reati oggetto della presente Sezione **in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro**: sarà pertanto da considerarsi rischiosa ogni attività che preveda l'impiego anche di un solo lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal C.A.A.R. nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Il TUS affida la gestione degli adempimenti collegati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ad alcune figure di riferimento, chiaramente individuate, a cui sono attribuite specifiche funzioni e responsabilità:

- ✓ il **Datore di Lavoro** (soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, art 2, comma 1, lett. b), TUS);
- ✓ **Eventuali soggetti delegati dal Datore di Lavoro** ex artt. 16 e 17 TUS⁶;
- ✓ i **Dirigenti**(che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, art. 2, comma 1, lettera d), TUS);
- ✓ i **Preposti** (che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, art. 2, comma 1, lettera e), TUS);
- ✓ il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP**(persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, art. 2, comma 1, lett. f), TUS);

⁶ Sono indelegabili da parte del Datore di Lavoro, per esplicita previsione normativa, gli obblighi relativi alla valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione de DVR, ed alla designazione del RSPP.

- ✓ il **Medico competente**, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 40 e 41 del TUS;
- ✓ il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, di cui agli artt. 47 e 50 del TUS;
- ✓ i **Lavoratori** (soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, art. 2, lett. a) TUS).

Il **Datore di Lavoro**, in concorso con i **Dirigenti** (in qualità di attuatori delle direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa) sono obbligati a (art. 18, TUS):

- a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal TUS;*
- b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
- c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
- d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente;*
- e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel TUS;*
- g-bis) *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 TUS, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- l) *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 TUS;*
- m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
- p) *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, TUS anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in Associazione;*
- q) *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*

- r) *comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 30.06.1965 n. 1124;*
- s) *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
- t) *adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'ente o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
- u) *nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
- v) *nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- z) *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
- aa) *comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
- bb) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*

I Preposti, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a (art. 19 TUS):

- a) *sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- b) *verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

I **Lavoratori** sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Essi devono, in particolare (art. 20 TUS):

- a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
- i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- ✓ debbono evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano, anche in via solo potenziale, costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- ✓ debbono prendersi cura della propria sicurezza e delle propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- ✓ non sono autorizzati a compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ debbono osservare le istruzioni e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai Dirigenti e dal RSPP;
- ✓ sono tenuti ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale o collettivi, nonché a svolgere attività lavorative in conformità alle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- ✓ debbono svolgere attività lavorative e/o adoperare attrezzature di lavoro e strumentazioni solo dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure dopo aver frequentato specifici corsi di formazione;
- ✓ sono tenuti a segnalare la propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- ✓ sono tenuti a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro e al RSPP eventuali deficienze o carenze di mezzi e dispositivi di protezione individuale e collettiva, eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,

nell'ambito delle competenze in loro possesso e delle loro possibilità, per eliminare o ridurre tali carenze o pericoli;

- ✓ sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'azienda ed a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dall'attività di sorveglianza;
- ✓ sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Prendendo a riferimento le disposizioni dell'art. 30 del TUS, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza, oltre alle norme generali di comportamento sopra identificate ed agli obblighi previsti in relazione alle specifiche funzioni ricoperte, sono tenuti a:

- ✓ mantenere gli impianti, le attrezzature ed i luoghi di lavoro nel pieno rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- ✓ attuare le attività di valutazione dei rischi e predisporre le misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ✓ attuare modifiche di natura organizzativa finalizzate a fronteggiare emergenze, primo soccorso, la gestione di eventuali appalti;
- ✓ garantire lo svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, se presenti;
- ✓ garantire lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- ✓ garantire l'effettuazione delle attività di formazione e informazione del personale;
- ✓ acquisire ogni documentazione e certificazione obbligatoria ai fini di legge;
- ✓ esercitare un'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- ✓ verificare periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure di gestione della sicurezza.

Il C.A.A.R. impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure del C.A.A.R. sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il C.A.A.R. si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, sono riepilogate di seguito le norme generali di comportamento dirette alle seguenti categorie di Soggetti Terzi:

- ✓ **i Locatari degli spazi:**
 - debbono recepire le informazioni fornite dal C.A.A.R. in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal C.A.A.R.;

- debbono cooperare e coordinarsi con il C.A.A.R. per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti;
- ✓ i **fornitori**: debbono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ gli **installatori**: debbono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ gli **appaltatori** debbono:
 - garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire;
 - recepire le informazioni fornite dal C.A.A.R. in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal C.A.A.R.;
 - cooperare e coordinarsi con il C.A.A.R. per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a maggiore Rischio

5.1. Gestione della logistica

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti da parte degli operatori;
- ✓ La gestione del traffico veicolare all'interno del C.A.A.R.;
- ✓ La gestione dei servizi accessori garantiti agli operatori del C.A.A.R. (es. pulizie);
- ✓ Il coordinamento delle attività logistiche e la gestione delle interferenze tra gli operatori.

5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Responsabili Logistica.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ Formalizzazione dei ruoli e delle competenze in materia di sicurezza, attraverso l'adozione di un organigramma che identifica Datore di Lavoro, RSPP, RLS, medico competente, addetti alle emergenze, ecc.;
- ✓ Regolamento per la Gestione degli Spazi Comuni ⁷e relative sanzioni.

Ai fini della presunzione di conformità dei Modelli Organizzativi, di Gestione e Controllo in relazione ai reati colposi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 30 del TUS, occorre segnalare che il C.A.A.R., alla data di approvazione del presente Modello, non adotta un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

In sua assenza, dovranno, quindi, essere implementate ed adottate, laddove non già presenti, specifiche procedure gestionali, individuate al successivo punto 6.

Rispetto alle attività connesse alla gestione della logistica aziendale, il livello di presidio del rischio è così articolato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo (che coordina le operazioni logistiche del Centro) e dalla Direzione (che svolge un ruolo di supervisione e garantisce il rispetto del Regolamento per la Gestione degli Spazi Comuni, comminando le eventuali sanzioni ai trasgressori);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.2. Gestione tecnica e infrastrutturale

5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione degli impianti e delle attrezzature;
- ✓ La gestione dell'attività manutentiva ordinaria e straordinaria;
- ✓ La gestione tecnico-operativa del patrimonio immobiliare del C.A.A.R.;
- ✓ La valutazione dei rischi ed il coordinamento delle iniziative di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori;

⁷Approvato dal CdA in data 20 maggio 2003.

- ✓ La gestione delle interferenze tra gli operatori, tra il C.A.A.R. e gli operatori, tra il C.A.A.R. ed eventuali soggetti esterni.

5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Responsabile Logistica.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ Formalizzazione dei ruoli e delle competenze in materia di sicurezza, attraverso l'adozione di un organigramma che identifica Datore di Lavoro, RSPP, RLS, medico competente, addetti alle emergenze, ecc.;
- ✓ Regolamento per la Gestione degli Spazi Comuni e relative sanzioni.

Ai fini della presunzione di conformità dei Modelli Organizzativi, di Gestione e Controllo in relazione ai reati colposi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 30 del TUS, occorre segnalare che il C.A.A.R., alla data di approvazione del presente Modello, non adotta un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

In sua assenza, dovranno, quindi, essere implementate ed adottate, laddove non già presenti, specifiche procedure gestionali, individuate al successivo punto 6.

Rispetto alle attività connesse alla gestione tecnica e infrastrutturale del C.A.A.R., il livello di presidio del rischio è così articolato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo (che coordina le operazioni logistiche del Centro) e dalla Direzione (che svolge un ruolo di supervisione e garantisce il rispetto del Regolamento per la Gestione degli Spazi Comuni, comminando le eventuali sanzioni ai trasgressori);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

6. Procedure specifiche per il presidio del rischio in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

6.1.1. Formalizzazione delle responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli Addetti al Primo Soccorso, agli Addetti alle Emergenze, agli RLS, devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.

Deve inoltre essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono altresì essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività.

A tal proposito, il C.A.A.R. ha individuato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, che riveste anche la carica di Amministratore Delegato, il Datore di Lavoro ed ha provveduto a nominare tutte le figure costituenti la struttura organizzativa, ivi compreso il Medico Competente, come da organigramma che segue:

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	
Dott. Ing. Mauro Morri	Consulente interno, attestati presenti in calce al DVR
Addetti al pronto soccorso	
Romualdi Pier Luigi	Attestati presenti presso l'unità operativa
Bilancioni Augusto	
Addetti emergenza incendio	
Romualdi Pier Luigi	Attestati presenti presso l'unità operativa
Bilancioni Augusto	
Medico competente	
Dott. Galli Mauro	Nomina in calce al documento
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale	
Romualdi Pier Luigi	Vedere comunicazione INAIL

6.1.2. Valutazione dei rischi

Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli riguardanti lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo conto delle peculiarità della struttura aziendale, dell'attività svolta, dell'organizzazione dei locali e

delle aree di lavoro, dell'organizzazione del personale, delle attrezzature e degli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione.

La valutazione dei rischi deve essere confluire, ai sensi del TUS, nel "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR). Il DVR deve avere data certa ed essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, sentito il RLS. Il DVR deve essere custodito presso la sede dell'azienda ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Il DVR deve essere un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, e deve prevedere:

- a) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per: luogo di lavoro, gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni), posto di lavoro e macro attività svolta;*
- b) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.*

Il Datore di Lavoro del C.A.A.R. ha eseguito la valutazione dei rischi per ciascuna area di attività aziendale e per ciascuna mansione, nel rispetto delle previsioni del TUS. Il Datore di Lavoro del C.A.A.R. ha inoltre predisposto il DVR come previsto dall'art. 28 del TUS, che è stato firmato da tutte le figure previste dalla normativa vigente, in quanto coinvolte nel processo di valutazione.

6.1.3. Valutazione dei rischi interferenti

Il Datore di Lavoro deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto e delle attività dei soggetti affittuari, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi ("Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti", DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi ad esse correlati. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Il C.A.A.R., in caso di affitto dei locali di propria pertinenza e nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici, provvede a fornire agli stessi soggetti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a quanto previsto dall'Art. 26 del TUS.

6.1.4. Gestione delle emergenze

Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:

- a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione;*
- b) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura*

del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;

- c) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del "Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro", ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento;*
- d) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;*
- e) l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;*
- f) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio, qualora previsto, ai sensi del DPR 37/98.*

Il C.A.A.R. ha predisposto il proprio Piano di Emergenza in cui sono identificate le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori, prevedendo, specifici ruoli, responsabilità e modalità di archiviazione della documentazione attestante l'esecuzione delle prove di evacuazione e simulazioni di emergenza, al fine di assicurarne la relativa tracciabilità.

La Società ha individuato e nominato gli addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, la cui nomina risulta firmata per accettazione dell'incarico da parte degli addetti designati.

6.1.5. Certificato Prevenzione Incendi

Deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza.

6.1.6. Piano di Sorveglianza Sanitaria

Deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un Piano di Sorveglianza Sanitaria aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche. Tale Piano di Sorveglianza Sanitaria aziendale dovrà essere monitorato e documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico competente.

6.1.7. Gestione degli infortuni sul lavoro

Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato dal Ministero del Lavoro.

Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro. Tali procedure sono dirette anche a rilevare eventuali comportamenti pericolosi e 'near miss' (mancati infortuni).

Il C.A.A.R. è in possesso del registro infortuni per la registrazione degli eventi incidentali. Il Registro Infortuni viene gestito, aggiornato ed archiviato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, che cura anche l'eventuale denuncia degli eventi infortunistici, la conseguente comunicazione all'INAIL e la relativa analisi statistica.

In caso di lesione o infortunio viene immediatamente attivata la procedura di primo soccorso, secondo quanto previsto dal "Piano di Emergenza" aziendale. In caso di infortunio viene, inoltre, informata la Direzione e per l'avvio delle pratiche nei confronti dell'INAIL.

In caso di eventi particolarmente gravi o se si reputino necessari provvedimenti disciplinari, il RSPP informa il Datore di Lavoro e lo stesso approva le azioni da intraprendere.

Il RSPP si occupa della registrazione dell'evento, indicando eventuali suggerimenti o azioni di miglioramento per la prevenzione delle cause che hanno originato l'infortunio.

In caso di infortunio il RSPP, al rientro dell'infortunato, organizza con lo stesso un colloquio, al fine di informarlo sulle azioni poste in essere in conseguenza dell'incidente occorsogli.

In tutti i casi, l'analisi dell'evento viene condotta dal RSPP almeno una volta all'anno in sede di riunione periodica.

6.1.8. Informazione e formazione dei lavoratori

Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Deve essere inoltre redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico al personale, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il personale devono essere monitorati ed adeguatamente documentati, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria.

Il C.A.A.R., sulla base delle necessità formative dei lavoratori, definisce un Piano Formativo gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione, sotto la supervisione della Direzione, garantendo, al contempo, la tracciabilità dell'avvenuta erogazione delle sessioni formative ed assicurandone la relativa archiviazione. Il Servizio di Prevenzione e Protezione verifica, inoltre, il possesso dei requisiti previsti dal TUS da parte di RSPP, Medico Competente, Addetti alle Emergenze e Addetti al Primo Soccorso, garantendone la relativa tracciabilità.

Per quanto riguarda i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro, e comunque tutti i corsi che prevedono aggiornamenti periodici, le tempistiche entro cui realizzare le sessioni formative di rinnovo, stabilite secondo normativa vigente, debbono essere registrate in un apposito scadenziario e costantemente aggiornate.

Al termine di ogni corso, se non già previsto dall'Ente di Formazione, verrà redatto dal RSPP un verbale nel quale si sintetizzano data e luogo del corso, gli argomenti trattati ed i nominativi di tutti i partecipanti. A seguito della formazione, ogni dipendente dovrà apporre la propria firma in calce a tale verbale, al fine di responsabilizzare i singoli individui ed attestare la specificità delle sessioni formative.

6.1.9. Dispositivi di Protezione Individuale

La corretta distribuzione e gestione, oltre che il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato.

La tipologia di DPI adottati per le diverse mansioni e le loro caratteristiche vengono all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La consegna dei DPI ai singoli operatori deve essere registrata mediante apposito modulo.

La formazione relativa ai DPI viene eseguita durante le attività formative generali e specifiche e nel corso dell'addestramento alla mansione previsto dal programma di formazione. L'addestramento sarà indispensabile per ogni DPI rientrante nella terza categoria.

Il controllo continuo sull'uso corretto dei DPI da parte degli operatori è demandata al RSPP.

I comportamenti anomali (es. mancato utilizzo o utilizzo non conforme) debbono essere tempestivamente censurati e segnalati alla Direzione aziendale.

6.1.10. Riunioni periodiche

Il Datore di Lavoro e il RSPP con la partecipazione del Medico Competente, devono programmare ed effettuare, con cadenza almeno annuale, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere

adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV.

6.1.11. Segnaletica di sicurezza

Le attività lavorative devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.

Inoltre, il divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che esponzano a rischi gravi e specifici deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato.

6.1.12. Manutenzione impianti e attrezzature

Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.), anche tramite l'utilizzo di appositi scadenziari. Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

6.1.13. Gestione fornitori

Devono essere richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera). Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, deve essere separato dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di ribasso.

Devono essere previste clausole contrattuali ad hoc volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza da parte delle controparti terze (fornitori e contrattisti, sub-appaltatori, ecc.) e identificate le responsabilità circa il monitoraggio e verifica delle stesse.

L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi deve essere preceduta dalla verifica dell'idoneità tecnico professionale e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, di cui all'articolo 26 del TUS.

Il C.A.A.R, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici, provvede a fornire alle stesse le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a quanto previsto dall'Art. 26 del TUS.

7. Attività dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati colposi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, l'OdV è tenuto a:

- ✓ Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;
- ✓ Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il C.A.A.R. ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione di Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- ✓ Condurre incontri periodici di aggiornamento e coordinamento con il Datore di Lavoro ed i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (mantenendone evidenza scritta).

A tale scopo, l'OdV potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 5. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma dovrà intervenire prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole comportamentali definite dal C.A.A.R.

L'OdV ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

L'OdV potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente segnalare all'OdV:

- ✓ Ogni variazione apportata al DVR aziendale ed al Piano di Emergenza;
- ✓ I verbali conseguenti all'effettuazione delle Riunioni Periodiche;
- ✓ Con notifica tempestiva, eventuali infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 giorni, e i 'near miss'. L'OdV in tali casi potrà acquisire dal Datore di Lavoro o suo delegato, dal RSPP e dal RSL:
 - le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
 - le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
 - le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
 - i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;
- ✓ Con notifica tempestiva, da parte dei Preposti, le situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda;
- ✓ L'effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni;

- ✓ Con notifica tempestiva, da parte del Medico Competente, le situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla Privacy, saranno riferite al tipo di mansione ed alla lavorazione che il Medico Competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;
- ✓ Eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- ✓ Eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'OdV provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

8. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

E. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, **AUTORICICLAGGIO** E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

1. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001 annovera, nel campo di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, i seguenti reati presupposto:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

In relazione alle attività svolte dal C.A.A.R., tutte le fattispecie di reato sopra elencate sono considerate rilevanti. Per ciascuna di esse, si riporta di seguito il testo integrale.

Ricettazione (art. 648 c.p.): *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”*

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad esso altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p..”*

Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p..”*

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.). *“1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della*

reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

2. Le sanzioni previste per i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

Con riferimento ai reati presupposto ritenuti rilevanti ai fini dell'attività svolta dal C.A.A.R., il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione/i interdittiva/e
<p><i>Ricettazione (art. 648 c.p.)</i></p> <p><i>Ricettazione (art. 648-bis c.p.)</i></p> <p><i>Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</i></p>	<p>Da 200 a 800 quote</p> <p>Da 400 a 1.000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Le Aree ed Attività a Rischio

Le fattispecie di reato in esame si basano sul presupposto fondamentale per cui l'oggetto del reato (denaro, beni, altre utilità) deve necessariamente derivare e conseguire da un delitto commesso in precedenza. Le condotte particolari che, a seguito di un precedente delitto, concorrono a originare i reati di cui sopra riguardano l'acquisto, la ricezione, l'occultamento, la sostituzione, il trasferimento e l'impiego di denaro, di beni o di altre utilità.

In termini generali, quindi, le attività maggiormente esposte al rischio di commissione di uno o più dei reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono quelle che comportano la movimentazione di denaro e lo scambio di beni.

Ciò premesso, con riferimento alle specifiche attività svolte dal C.A.A.R., le Aree Operative di interesse rispetto alla presente Sezione, sono le seguenti:

- ✓ Gestione fornitori;
- ✓ Amministrazione, contabilità, e controllo di gestione;
- ✓ Gestione dei flussi finanziari;
- ✓ Omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
- ✓ Gestione commerciale.

4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal C.A.A.R. nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- ✓ non sono autorizzati a ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- ✓ sono tenuti a rispettare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e pagamento, ed in particolare:
 - a non trasferire contante, in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 999 euro (fatta eccezione per i pagamenti che avvengono con l'intermediazione di istituti di credito, Poste Italiane e circuiti di moneta elettronica);
 - a non emettere o accettare assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a 999 euro senza la clausola "NON TRASFERIBILE";
- ✓ sono tenuti a verificare l'attendibilità dei fornitori e dei partners commerciali e finanziari (es. acquisendo informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ✓ sono tenuti a privilegiare il bonifico bancario quale strumento di incasso e pagamento;
- ✓ sono tenuti a verificare la regolarità degli incassi e dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ✓ sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Il C.A.A.R. impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure del C.A.A.R. sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il C.A.A.R. si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio

5.1. Gestione fornitori

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La qualifica, la selezione e la valutazione dei fornitori;
- ✓ La formalizzazione dei rapporti con i fornitori;
- ✓ L'attribuzione di incarichi di consulenza e/o collaborazione;
- ✓ Il monitoraggio delle merci e/o dei servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto e/o il contratto stipulato.

5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi.

A questo proposito, è opportuno richiamare il fatto che il C.A.A.R., in quanto società di gestione di servizi pubblici locali, a prevalente partecipazione pubblica, rientra tra i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al D.Lgs.163/06, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Trasmettere copia del proprio Codice Etico ai fornitori;**
- ✓ **Prevedere in tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi a seguito dell’adozione del presente Modello l’obbligo per il fornitore di operare coerentemente ai principi vincolanti previsti dal Codice Etico del C.A.A.R. e specifiche clausole risolutive espresse in caso di violazioni;**
- ✓ **Integrare tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi precedentemente all’adozione del presente Modello e tuttora in vigore con le previsioni di cui al punto precedente.**

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di prodotti e/o servizi e collaborano nella gestione dell’iter di selezione del fornitore ed aggiudicazione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione dei fornitori), e dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (che è soggetto incaricato del monitoraggio e controllo del rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/06);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall’OdV.

5.2. Amministrazione, contabilità e controllo di gestione

5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione della contabilità generale;
- ✓ La gestione della contabilità clienti/fornitori;
- ✓ L’elaborazione e predisposizione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione;
- ✓ La gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo (es. società di revisione, Collegio dei Sindaci).

5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Consiglio d’Amministrazione;
- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall’impresa.

5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Limitazione degli accessi ai sistemi informativi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio, tracciabilità delle operazioni effettuate all'interno dei sistemi informativi di supporto;
- ✓ Verifica e l'autorizzazione delle fatture che presentano anomalie (es. mancanza dell'entrata merce, o dell'ordine di acquisto, oppure differenze tra quantità/valori in fattura ed i corrispondenti valori richiesti o ricevuti).

Rispetto alle attività connesse alla gestione amministrativa e contabile, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che predispone tutta la documentazione contabile e amministrativa) e dalla Direzione (che ne cura la supervisione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che controlla ed approva la documentazione contabile ed amministrativa predisposta), e da eventuali Organi di Controllo (es. società di revisione);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.3. Gestione dei flussi finanziari

5.3.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari intestati alla società;
- ✓ La gestione degli incassi;
- ✓ La gestione del credito (verifica scaduto, attività di sollecito, ecc.);
- ✓ La gestione dei pagamenti;
- ✓ La gestione della cassa aziendale.

5.3.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

5.3.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Individuazione dei soggetti abilitati ad operare su ciascun conto corrente intestato alla Società;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il reclutamento di personale dipendente;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi;
- ✓ Utilizzo di sistemi di home banking che consente la rilevazione immediata delle operazioni effettuate sul conto corrente bancario nonché la loro tracciabilità;
- ✓ Attività periodica di riconciliazione tra il saldo degli incassi/pagamenti e il saldo dell'estratto conto bancario;
- ✓ Attività periodica di riconciliazione dei conti correnti bancari rispetto alle evidenze contabili, di monitoraggio e gestione dei mancati incassi e dei crediti scaduti, di riconciliazione della piccola cassa.

Rispetto alle attività connesse alla gestione finanziaria da parte dell'azienda, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che effettua materialmente le attività connesse ai pagamenti ed alla gestione di cassa) e dalla Direzione (in qualità di supervisore e di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa ad essa attribuiti da procura);

- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa attribuitigli da procura), dal CdA (che deve essere periodicamente informato circa l'andamento finanziario dell'azienda);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.4. Omaggi, regalie ed erogazioni liberali

5.4.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione degli omaggi e delle regalie a clienti, fornitori, consulenti e collaboratori;
- ✓ La gestione delle erogazioni liberali ad associazioni, enti, ecc.

5.4.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

5.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

5.4.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi.

Rispetto alle attività connesse alla gestione di omaggi, regalie ed erogazioni liberali, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che individua i potenziali destinatari degli omaggi e/o delle erogazioni liberali, nonché i beni/le quote oggetto di donazione), dalla Direzione e dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatari delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa loro attribuiti da procura);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.5. Gestione commerciale

5.5.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ Selezione e contrattualizzazione dei potenziali locatori degli spazi mercatali;
- ✓ Gestione delle promozioni per l'affitto degli spazi liberi;
- ✓ Definizione, pubblicazione e gestione delle gare ad evidenza pubblica per gli spazi ortofrutticoli.

5.5.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Marketing.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

5.5.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Regolamentazione degli accordi commerciali all'interno di specifici contratti;

- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Realizzazione di gare ad evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta.

Rispetto alle attività connesse alla gestione commerciale della società, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che cura le politiche commerciali correlate all'affitto degli spazi liberi e la relativa gestione contrattuale) e dalla Direzione (che supervisiona le attività di locazione degli spazi e sovrintende la gestione dei procedimenti ad evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato e dal CdA (che monitorano lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

6. Attività dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'OdV è tenuto a:

- ✓ Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;
- ✓ Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il C.A.A.R. ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A tale scopo, l'OdV potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 5. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma dovrà intervenire prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole comportamentali definite dal C.A.A.R.

L'OdV ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente segnalare all'OdV:

- ✓ Eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- ✓ Eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio.

7. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

F. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

8. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, riguardano:

- ✓ Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, di un'opera di ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lettera a-bis L. 633/1941);
- ✓ Riproduzione di opere dell'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo di opere dell'ingegno oltre il limite del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- ✓ Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; riproduzione in pubblico di contenuti di banche dati, estrazione, distribuzione, vendita, locazione di banche dati in supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-bis, L. 633/1941);
- ✓ Duplicazione, riproduzione, diffusione abusiva in pubblico di un'opera dell'ingegno (art. 171-ter, L. 633/1941);
- ✓ Mancata comunicazione a SIAE dei dati sui supporti immessi sul mercato (art. 171-septies, L. 633/1941);
- ✓ Produzione e commercio a fini fraudolenti di dispositivi per decodifica di trasmissioni audiovisive (art. 171-octies, L. 633/1941).

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte dal C.A.A.R. le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, di un'opera di ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lettera a-bis L. 633/1941): *“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.”.*

Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; riproduzione in pubblico di contenuti di banche dati, estrazione, distribuzione, vendita, locazione di banche dati in supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-bis, L. 633/1941): *“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne*

profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

Duplicazione, riproduzione, diffusione abusiva in pubblico di un'opera dell'ingegno (art. 171-ter, L. 633/1941): *“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da*

euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

9. Le sanzioni previste per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Con riferimento ai reati presupposto ritenuti rilevanti ai fini dell'attività svolta dal C.A.A.R., il D.lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione/i interdittiva/e
<p><i>Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, di un'opera di ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lettera a-bis L. 633/1941)</i></p> <p><i>Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; riproduzione in pubblico di contenuti di banche dati, estrazione, distribuzione, vendita, locazione di banche dati in supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-bis, L. 633/1941)</i></p> <p><i>Duplicazione, riproduzione, diffusione abusiva in pubblico di un'opera dell'ingegno (art. 171-ter, L. 633/1941):</i></p>	Fino a 500 quote	<p>Per un periodo non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ Divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

10. Le Aree ed Attività a Rischio

L'unica attività aziendale che risulta potenzialmente a rischio di commissione del reato presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 di cui alla presente sezione, è la seguente:

- ✓ Gestione dei sistemi informativi.

11. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal C.A.A.R. nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- ✓ sono tenuti a porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- ✓ sono tenuti a vigilare sui processi di approvvigionamento e sviluppo di beni protetti dalla proprietà intellettuale;
- ✓ sono tenuti a monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- ✓ sono tenuti a rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento di attività, ivi comprese quelle di comunicazione o marketing, che possano comportare l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore;
- ✓ non ledere i diritti dei terzi nella predisposizione di materiale destinato alla diffusione (brochure, sito web aziendale, ecc.).
- ✓ sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Il C.A.A.R. impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure del C.A.A.R. sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il C.A.A.R. si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

12. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio

12.1. Gestione dei sistemi informativi

12.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione della sicurezza informatica (procedure di sicurezza, sicurezza dei dati, sicurezza della rete interna, sicurezza dei sistemi operativi);
- ✓ La gestione delle infrastrutture informatiche e degli strumenti di connettività aziendale (gestione backup, gestione server, ecc.);
- ✓ La manutenzione e l'aggiornamento degli applicativi utilizzati dall'azienda;
- ✓ La gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete aziendale ed ai sistemi, installazione di software e gestione delle applicazioni esistenti;
- ✓ La gestione dei loghi e della grafica aziendale;
- ✓ La gestione del sito internet aziendale.

12.1.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Amministratore di Sistema;
- ✓ Tutto il personale.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

12.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, di un'opera di ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lettera a-bis L. 633/1941);
- ✓ Riproduzione di opere dell'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo di opere dell'ingegno oltre il limite del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- ✓ Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; riproduzione in pubblico di contenuti di banche dati, estrazione, distribuzione, vendita, locazione di banche dati in supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-bis, L. 633/1941).

12.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento e le modalità di gestione dell'infrastruttura informatica aziendale;
- ✓ Formale regolamentazione delle modalità di corretto utilizzo degli strumenti informativi (hardware e software) e degli accessi effettuati dagli utenti;
- ✓ Monitoraggio delle dotazioni informatiche affidato ad un soggetto esterno.

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Trasmettere copia del proprio Codice Etico ai fornitori;**
- ✓ **Prevedere in tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi a seguito dell'adozione del presente Modello l'obbligo per il fornitore di operare coerentemente ai principi vincolanti previsti dal Codice Etico del C.A.A.R. e specifiche clausole risolutive espresse in caso di violazioni;**
- ✓ **Integrare tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi precedentemente all'adozione del presente Modello e tuttora in vigore con le previsioni di cui al punto precedente.**

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo (Amministratore di Sistema) e dalla Direzione (che svolge attività di supervisione e monitoraggio delle attività);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

13. Attività dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'OdV è tenuto a:

- ✓ Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;
- ✓ Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il C.A.A.R. ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A tale scopo, l'OdV potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 5. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma dovrà intervenire prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole comportamentali definite dal C.A.A.R.

L'OdV ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione

e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente segnalare all'OdV:

- ✓ Eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- ✓ Eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio.

14. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

G. REATI AMBIENTALI

1. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001

I reati presuppostorichiamati dall'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **Reati Ambientali**, sono i seguenti:

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ Delitti associativi aggravati in campo ambientale (art. 452-octies c.p.);
- ✓ Abbandono di animali (art. 727-bis c.p.);
- ✓ Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733-bis c.p.);
- ✓ Violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" – TUA);
- ✓ Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3 – primo e secondo periodo, 5, 6 – primo periodo – TUA);
- ✓ Violazione delle norme in materia di bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 TUA);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 TUA);
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 TUA);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 TUA);
- ✓ Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7 – secondo e terzo periodo – e 8 TUA);
- ✓ Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279, comma 5 TUA);
- ✓ Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/1992, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis, comma 1, art. 6, comma 4);
- ✓ Impiego di sostanze lesive per lo strato di ozono (Legge 549/1993, art. 3, comma 6);
- ✓ Inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2006, art. 9, commi 1 e 2, art. 8, commi 1 e 2).

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte dal C.A.A.R. le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

Inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.): *"E' punito con la reclusione da 2 a 6 anni e lamulta da 10.000 a 100.000 Euro chiunque cagioni abusivamente la compromissione o ildeterioramento, significativi e misurabili, delle acque o dell'aria o di porzioni estese osignificative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, ancheagraria, della flora e della fauna."*

Disastro ambientale (art. 425-quater c.p.): *"E' punito con la reclusione da 5 a 15 annichunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale, consistente in un'alterazioneirreversibile (o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa) dell'equilibrio di unecosistema, nonché nell'offesa alla*

pubblica incolumità per l'estensione della compromissione, o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo.”.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 425-quinquies c.p.): *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”.*

Delitti associativi aggravati in campo ambientale (art. 425-octies c.p.): *“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste del medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”.*

Violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 TUA): *“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000. [...]*

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [...]

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome od dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000. [...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione d'aparte dell'autorità competente.”.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 TUA): “1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. [...]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000.”.

Violazione delle norme in materia di bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 TUA): “1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 TUA): “4. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 TUA): “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”.

Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7, e 8 TUA): “6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

2. Le sanzioni previste per i Reati Ambientali

Con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25-undecies, il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione/i interdittiva/e
<i>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</i>	Da 250 a 600 quote Da 200 a 500 quote se si applicano le riduzioni di cui all'art. 452-quinquies c.p.	Per un periodo non superiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<i>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</i>	Da 400 a 800 quote Da 200 a 500 quote se si applicano le riduzioni di cui all'art. 452-quinquies c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<i>Delitti associativi aggravati in campo ambientale (art. 452-octies c.p.)</i>	Da 300 a 1.000 quote	n.a.
<i>Violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3,5, 11, 13 TUA)</i>	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p><i>Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5, 6 TUA)</i></p>	<p>Fino a 250 quote per le violazioni di cui ai commi 1 e 6</p> <p>Da 150 a 250 quote per le violazioni di cui al comma 3 – primo periodo e 5</p> <p>Da 200 a 300 quote per le violazioni di cui al comma 3 – secondo periodo</p>	<p>Solo per le violazioni di cui al comma 3 – secondo periodo, e per un periodo non superiore a sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall’esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p><i>Violazione delle norme in materia di bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 TUA)</i></p>	<p>Fino a 250 quote per le violazioni di cui al comma 1</p> <p>Da 150 a 250 quote per le violazioni di cui al comma 2</p>	<p>n.a.</p>
<p><i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 TUA)</i></p>	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>n.a.</p>
<p><i>Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 TUA)</i></p>	<p>Da 300 a 500 quote per le violazioni di cui al comma 1</p> <p>Da 400 a 800 quote per le violazioni di cui al comma 2</p>	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, fino all’interdizione definitiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall’esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p><i>Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 TUA)</i></p>	<p>Da 150 a 250 per le violazioni di cui ai commi 6, 7 e 8 – primo periodo</p> <p>Da 200 a 300 quote per le violazioni di cui al comma 8 – secondo periodo</p>	<p>n.a.</p>

3. Le Aree ed Attività a Rischio

Le Attività aziendali che risultano maggiormente a rischio di commissione dei reati ambientali, presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- ✓ Gestione della logistica;
- ✓ Gestione tecnica e infrastrutturale.

4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal C.A.A.R. nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- ✓ debbono evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano, anche in via solo potenziale, costituire un pericolo per l'ambiente;
- ✓ debbono agire in osservanza delle disposizioni ed alle istruzioni impartite dall'azienda ai fini della protezione dell'ambiente;
- ✓ sono tenuti a segnalare immediatamente alla Direzione aziendale eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze in loro possesso e delle loro possibilità, per eliminare o ridurre tali carenze o pericoli;
- ✓ sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione in materia ambientale previsti dall'azienda;
- ✓ sono tenuti a contribuire, per le parti di propria competenza, all'adempimento degli obblighi imposti dall'Autorità Competente o comunque necessari per la protezione dell'ambiente;
- ✓ sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Il C.A.A.R. impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure del C.A.A.R. sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il C.A.A.R. si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, sono riepilogate di seguito le norme generali di comportamento dirette alle seguenti categorie di Soggetti Terzi:

- ✓ **i Locatari degli spazi:**
 - debbono recepire le disposizioni fornite dal C.A.A.R. in merito agli obblighi di protezione ambientale cui sono sottoposti;
 - debbono cooperare e coordinarsi con il C.A.A.R. per l'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione ambientale;
 - comunicare tempestivamente al C.A.A.R. eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

✓ **i fornitori di servizi ambientali:**

- debbono garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dal C.A.A.R.;
- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse;
- recepire le informazioni fornite dal C.A.A.R. in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione ambientale;
- comunicare tempestivamente al C.A.A.R. eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a maggiore Rischio

5.1. Gestione della logistica

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti da parte degli operatori;
- ✓ La gestione del traffico veicolare all'interno del C.A.A.R.;
- ✓ La gestione dei servizi accessori garantiti agli operatori del C.A.A.R. (es. pulizie);
- ✓ Il coordinamento delle attività logistiche e la gestione delle interferenze tra gli operatori.

5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Responsabili Logistica.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ Delitti associativi aggravati in campo ambientale (art. 452-octies);

- ✓ Violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 TUA);
- ✓ Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3 – primo e secondo periodo, 5, 6 – primo periodo – TUA);
- ✓ Violazione delle norme in materia di bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 TUA);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 TUA);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 TUA);
- ✓ Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7 – secondo e terzo periodo – e 8 TUA).

5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento in materia ambientale;
- ✓ Formalizzazione dei ruoli e delle competenze in materia ambientale;
- ✓ Regolamento per la Gestione degli Spazi Comuni e relative sanzioni.

In relazione ai reati ambientali, a differenza di quanto previsto per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la normativa non prevede una diretta correlazione tra la presunzione di conformità dei Modelli Organizzativi, di Gestione e Controllo e l'adozione di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA).

Tuttavia, vale la pena di segnalare che il C.A.A.R., fino all'anno 2012, ha mantenuto un SGA le cui procedure, seppur non più sistematizzate, risultano operative ancora oggi.

Rispetto alle attività connesse alla gestione della logistica aziendale, il livello di presidio del rischio è così articolato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo (che coordina le operazioni logistiche del Centro) e dalla Direzione (che svolge un ruolo di supervisione e garantisce il rispetto del Regolamento per la Gestione degli Spazi Comuni, comminando le eventuali sanzioni ai trasgressori);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.2. Gestione tecnica e infrastrutturale

5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione degli impianti e delle attrezzature;
- ✓ La gestione dell'attività manutentiva ordinaria e straordinaria;
- ✓ La gestione tecnico-operativa del patrimonio immobiliare del C.A.A.R.;
- ✓ Il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti prodotti nel Centro;

- ✓ La valutazione dei rischi ed il coordinamento delle iniziative di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori;
- ✓ La gestione delle interferenze tra gli operatori, tra il C.A.A.R. e gli operatori, tra il C.A.A.R ed eventuali soggetti esterni.

5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Responsabile Logistica.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ Delitti associativi aggravati in campo ambientale (art. 452-octies);
- ✓ Violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 TUA);
- ✓ Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3 – primo e secondo periodo, 5, 6 – primo periodo – TUA);
- ✓ Violazione delle norme in materia di bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 TUA);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 TUA);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 TUA);
- ✓ Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7 – secondo e terzo periodo – e 8 TUA).

5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento in materia ambientale;
- ✓ Formalizzazione dei ruoli e delle competenze in materia ambientale
- ✓ Regolamento per la Gestione degli Spazi Comuni e relative sanzioni.

In relazione ai reati ambientali, a differenza di quanto previsto per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la normativa non prevede una diretta correlazione tra la presunzione

di conformità dei Modelli Organizzativi, di Gestione e Controllo e l'adozione di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA).

Tuttavia, vale la pena di segnalare che il C.A.A.R., fino all'anno 2012, ha mantenuto un SGA le cui procedure, seppur non più sistematizzate, risultano operative ancora oggi.

Rispetto alle attività connesse alla gestione tecnica e infrastrutturale del C.A.A.R., il livello di presidio del rischio è così articolato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo (che coordina le operazioni logistiche del Centro) e dalla Direzione (che svolge un ruolo di supervisione e garantisce il rispetto del Regolamento per la Gestione degli Spazi Comuni, comminando le eventuali sanzioni ai trasgressori);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

6. Procedure specifiche per il presidio del rischio in materia ambientale

6.1.1. Gestione dei rifiuti

Il C.A.A.R. ha individuato nell'Ufficio Tecnico la funzione responsabile dell'attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione e registrazione dei rifiuti speciali prodotti.

La medesima funzione è responsabile anche dell'organizzazione dei depositi temporanei dei rifiuti, e si occupa:

- ✓ Dell'individuazione delle aree da adibire a deposito temporaneo di rifiuti;
- ✓ Di impedire, tramite specifici interventi tecnico-operativi, l'infiltrazione in suolo e sottosuolo delle eventuali acque di dilavamento provenienti dalle superfici scoperte;
- ✓ Di garantire la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
- ✓ L'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti che non vengono gestiti, in quanto assimilati agli urbani, all'interno del Servizio Pubblico di Raccolta;
- ✓ Il monitoraggio delle periodicità e/o del raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente sul deposito temporaneo di rifiuti.

Il C.A.A.R., con riferimento a quanto previsto in merito alla gestione del Sistema Informativo di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti – SISTRI, non risulta per il momento soggetto obbligato all'iscrizione, in quanto produce rifiuti non pericolosi ed ha meno di 10 dipendenti.

6.1.2. Gestione degli adempimenti inerenti la notifica/bonifica dei siti

Nell'ambito del Piano di Emergenza aziendale dovranno essere previste opportune azioni da implementare in caso di sversamenti accidentali di prodotti liquidi pericolosi, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ed intervenire in caso di eventi potenzialmente impattanti sull'ambiente.

6.1.3. Gestione dei reflui industriali

Il C.A.A.R. ha individuato nell'Ufficio Tecnico la funzione responsabile dell'attività di:

- ✓ monitoraggio degli scarichi idrici autorizzati di competenza dell'azienda;
- ✓ archiviazione della documentazione e dei relativi certificati analitici, al fine di garantirne la tracciabilità;
- ✓ identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o della modifica dell'autorizzazione in vigore;
- ✓ predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
- ✓ monitoraggio dell'iter autorizzativo, dalla raccolta dei dati all'esito dello stesso.

7. Attività dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati colposi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, l'OdV è tenuto a:

- ✓ Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;
- ✓ Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il C.A.A.R. ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione di Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- ✓ Condurre incontri periodici di aggiornamento e coordinamento con i referenti aziendali competenti in materia ambientale (mantenendone evidenza scritta).

A tale scopo, l'OdV potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 5. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma dovrà intervenire prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole comportamentali definite dal C.A.A.R.

L'OdV ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente segnalare all'OdV:

- ✓ Con notifica tempestiva, eventuali incidenti ed eventi impattanti sull'ambiente verificatisi all'interno delle Aree di pertinenza del Centro;
- ✓ le situazioni di pericolo o comunque di rischio createsi durante l'attività aziendale che possano avere impatto sull'ambiente;
- ✓ L'effettuazione degli interventi formativi in materia ambientale, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni;

- ✓ Eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- ✓ Eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'OdV provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

8. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia ambientale saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

H. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

15. I reati presupposto previsti dall'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001

La fattispecie di reato richiamata dall'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dell'**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, consiste nell'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998, cd. "Testo Unico sull'Immigrazione", riportato di seguito in testo integrale.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis D.Lgs. 286/1998): "12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

16. Le sanzioni previste per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Con riferimento al reato presupposto ritenuto rilevante ai fini dell'attività svolta dal C.A.A.R., il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione/i interdittiva/e
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998)	Da 100 a 200 quote	n.a.

17. Le Aree ed Attività a Rischio

L'unica attività aziendale che risulta potenzialmente a rischio di commissione del reato presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 di cui alla presente sezione, è la seguente:

- ✓ Gestione delle risorse umane.

18. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal C.A.A.R. nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- ✓ sono tenuti a porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo le proprie attività;
- ✓ sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Il C.A.A.R. impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure del C.A.A.R. sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il C.A.A.R. si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

19. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio

19.1. Gestione delle risorse umane

19.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La selezione, assunzione e sviluppo del personale, la valutazione della performance dei dipendenti, della politica retributiva, dei premi di risultato e dei benefit;
- ✓ La gestione amministrativa del personale (es. calcolo salari e stipendi, gestione anticipi a dipendenti, note spese, ecc.).

19.1.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

19.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

19.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione al rischio di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza, inclusi i poteri di selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;
- ✓ Adozione del Regolamento per il Reclutamento del Personale Dipendente;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

Rispetto alle attività di selezione, assunzione e sviluppo del personale e dei collaboratori, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è articolato come segue:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di personale e collaborano nella gestione dell'iter di selezione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione del personale ed approva l'inserimento in organico delle risorse così individuate), e dalla Pubblica Amministrazione (che monitora il rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 della Legge 133/08);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

20. Attività dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'OdV è tenuto a:

- ✓ Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;
- ✓ Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il C.A.A.R. ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A tale scopo, l'OdV potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 5. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma dovrà intervenire prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole comportamentali definite dal C.A.A.R.

L'OdV ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente segnalare all'OdV:

- ✓ L'assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte della Società con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri;
- ✓ Eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- ✓ Eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio.

21. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

I. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. I reati presupposto previsti dagli articoli 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/2001 e dall'articolo 10 della Legge 146/2006

I reati presupposti richiamati dagli articoli 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/2001 e dall'articolo 10 della Legge 146/2006, nell'ambito dei **Delitti di Criminalità Organizzata** e dei **Reati Transnazionali**, sono i seguenti:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/73);
- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 286/98), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06.

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte dal C.A.A.R. le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la*

reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.): *“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.*

2. Le sanzioni previste per i Delitti di Criminalità Organizzata, i Reati Transnazionali e l'Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

Con riferimento ai reati presupposto ritenuti rilevanti ai fini dell'attività svolta dal C.A.A.R., il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione/i interdittiva/e
<i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</i>	Da 300 a 800 quote Da 400 a 1.000 quote (per le sole fattispecie di cui al comma 6)	Per un periodo non inferiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</i>	Da 400 a 1.000 quote	Per un periodo non inferiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interdizione dall'esercizio delle attività; ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ✓ divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere un pubblico servizio; ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</i>	Fino a 500 quote	n.a.

3. Le Aree ed Attività a Rischio

Le Aree e le Attività aziendali che, almeno in astratto, sono maggiormente riconducibili alla commissione di Delitti di Criminalità Organizzata, di Reati Transnazionali e di Reati di Intralcio alla giustizia sono generalmente quelle che:

- ✓ implicano la definizione di transazioni di natura finanziaria, investimenti, scambi di beni e/o servizi con soggetti terzi “a rischio” comportanti trasferimento o utilizzo di beni o di disponibilità finanziarie;
- ✓ implicano rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale, in particolare in veste di imputati, testimoni o di persone informate dei fatti.

Ciò premesso, le Attività aziendali che in tale ambito risultano potenzialmente più a rischio di commissione di uno o più reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- ✓ Acquisizione contributi pubblici;
- ✓ Gestione delle risorse umane;
- ✓ Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’attività caratteristica (es. gestione controlli, ispezioni, accertamenti, procedimenti amministrativi e giudiziari, ecc.);
- ✓ Richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni;
- ✓ Gestione fornitori;
- ✓ Amministrazione, contabilità, controllo di gestione;
- ✓ Gestione dei flussi finanziari;
- ✓ Gestione dei contenziosi;
- ✓ Trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione;
- ✓ Gestione degli adempimenti societari;
- ✓ Gestione commerciale.

4. Le norme di comportamento GENERALI nelle Aree ed Attività a Rischio

Tutte le attività svolte dal C.A.A.R. nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- ✓ sono tenuti a porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ debbono monitorare e tener traccia della provenienza e dell’impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- ✓ debbono prestare attenzione ed esercitare un controllo sulle operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa;
- ✓ debbono verificare che qualsiasi transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;

- ✓ debbono verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- ✓ non sono autorizzati a corrispondere in favore di soggetti terzi somme di denaro o altra utilità che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- ✓ non sono autorizzati ad effettuare prestazioni in favore di soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi; né a ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dall'ordinaria attività dell'impresa;
- ✓ non sono autorizzati ad usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- ✓ non sono autorizzati ad offrire o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- ✓ sono tenuti a riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Il C.A.A.R. impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure del C.A.A.R. sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, il C.A.A.R. si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

5. Le norme di comportamento PARTICOLARI nelle Aree ed Attività a Rischio

5.1. Acquisizione contributi pubblici

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'accesso ai contributi pubblici previsti dalla L. 41/86 art. 16 e segg., destinati alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano un mercato agroalimentare all'ingrosso di interesse provinciale, ed ai contributi in conto capitale erogati

dalla Regione Emilia Romagna per effetto della Legge Regionale 24 aprile 1995, n. 47 e destinati ai centri agroalimentari all'ingrosso a fronte di progetti di riqualificazione, progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione (richiesta di accesso al contributo, utilizzo dei contributi per le effettive finalità a cui essi sono destinati, rendicontazione delle spese ammissibili).

5.1.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

5.1.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

Rispetto a tale fattispecie di reato, il livello di presidio del rischio comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo (che redige la richiesta di contributo e la successiva rendicontazione delle spese) e dalla Direzione (che verifica la correttezza di quanto predisposto da Responsabile del processo);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che svolge un ruolo di monitoraggio delle attività connesse alla richiesta di accesso ai contributi), e dall'Ente Erogatore (che è tenuto ad approvare la richiesta di contributo ed a verificare la rendicontazione presentata dall'azienda);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.2. Gestione delle risorse umane

5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La selezione, assunzione e sviluppo del personale, la valutazione della performance dei dipendenti, della politica retributiva, dei premi di risultato e dei benefit;
- ✓ La gestione amministrativa del personale (es. calcolo salari e stipendi, gestione anticipi a dipendenti, note spese, ecc.).

5.2.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

5.2.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza, inclusi i poteri di selezione, assunzione e gestione del personale dipendente;
- ✓ Adozione del Regolamento per il Reclutamento del Personale Dipendente;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

Rispetto alle attività di selezione, assunzione e sviluppo del personale e dei collaboratori, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è articolato come segue:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di personale e collaborano nella gestione dell'iter di selezione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione del personale ed approva l'inserimento in organico delle risorse così individuate), e dalla Pubblica Amministrazione (che monitora il rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 della Legge 133/08);

- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'attività caratteristica

5.3.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione dei controlli, delle ispezioni, degli accertamenti, dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

5.3.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Qualità.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

5.3.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

Rispetto alle attività connesse alla gestione di controlli, ispezioni, accertamenti e procedimenti amministrativi e/o giudiziari, il livello di presidio del rischio comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (in qualità di primi destinatari dei controlli);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che deve essere opportunamente informato circa le risultanze di dette attività di controllo/verifica ispettiva). Qualora i controlli riguardino

- l'accesso da parte dell'impresa a contributi pubblici, costituisce presidio di II livello anche l'eventuale Ente Erogatore;
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.4. Richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni

5.4.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione delle richieste per l'ottenimento di permessi, licenze, certificazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa (es. Agibilità, Certificato Prevenzione Incendi, Scarichi acque reflue in pubblica fognatura, Bollo CE per il mercato ittico, ecc.).

5.4.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Qualità.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

5.4.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione del reato sopra evidenziato, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (che collaborano nella stesura della documentazione da sottoporre alla Pubblica Amministrazione);

- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatario della documentazione da sottoporre alla Pubblica Amministrazione), dal CdA (che deve essere opportunamente informato in merito all'avvio del procedimento di richiesta di autorizzazione e, successivamente, in merito al suo sviluppo).
E' da considerarsi presidio di II livello anche il controllo dell'Ufficio della Pubblica Amministrazione responsabile del procedimento di interesse, in considerazione dell'istruttoria tecnico-amministrativa realizzata sulla documentazione presentata dall'azienda preliminarmente al rilascio dell'atto autorizzativo;
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.5. Gestione fornitori

5.5.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La qualifica, la selezione e la valutazione dei fornitori;
- ✓ La formalizzazione dei rapporti con i fornitori;
- ✓ L'attribuzione di incarichi di consulenza e/o collaborazione;
- ✓ Il monitoraggio delle merci e/o dei servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto e/o il contratto stipulato.

5.5.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.5.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

5.5.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;

- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi.

A questo proposito, è opportuno richiamare il fatto che il C.A.A.R., in quanto società di gestione di servizi pubblici locali, a prevalente partecipazione pubblica, rientra tra i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al D.Lgs.163/06, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Trasmettere copia del proprio Codice Etico ai fornitori;**
- ✓ **Prevedere in tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi a seguito dell'adozione del presente Modello l'obbligo per il fornitore di operare coerentemente ai principi vincolanti previsti dal Codice Etico del C.A.A.R. e specifiche clausole risolutive espresse in caso di violazioni;**
- ✓ **Integrare tutti i conferimenti di incarico, i contratti, gli accordi di fornitura emessi precedentemente all'adozione del presente Modello e tuttora in vigore con le previsioni di cui al punto precedente.**

Rispetto alle attività di cui sopra, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo e dalla Direzione (che rilevano il fabbisogno di prodotti e/o servizi e collaborano nella gestione dell'iter di selezione del fornitore ed aggiudicazione);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che supervisiona il processo di selezione dei fornitori), e dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (che è soggetto incaricato del monitoraggio e controllo del rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/06);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.6. Gestione dei flussi finanziari

5.6.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari intestati alla società;
- ✓ La gestione degli incassi;
- ✓ La gestione del credito (verifica scaduto, attività di sollecito, ecc.);
- ✓ La gestione dei pagamenti;
- ✓ La gestione della cassa aziendale.

5.6.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

5.6.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per il reclutamento di personale dipendente;
- ✓ Adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza;
- ✓ Adozione del Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi;
- ✓ Utilizzo di sistemi di home banking che consente la rilevazione immediata delle operazioni effettuate sul conto corrente bancario nonché la loro tracciabilità;
- ✓ Attività periodica di riconciliazione dei conti correnti bancari rispetto alle evidenze contabili, di monitoraggio e gestione dei mancati incassi e dei crediti scaduti, di riconciliazione della piccola cassa.

Rispetto alle attività connesse alla gestione finanziaria da parte dell'azienda, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che effettua materialmente le attività connesse ai pagamenti ed alla gestione di cassa) e dalla Direzione (in qualità di supervisore e di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa ad essa attribuiti da procura);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato (in qualità di firmatario delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa attribuitigli da procura), dal CdA (che deve essere periodicamente informato circa l'andamento finanziario dell'azienda);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.7. Amministrazione, contabilità e controllo di gestione

5.7.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione della contabilità generale;
- ✓ La gestione della contabilità clienti/fornitori;
- ✓ L'elaborazione e predisposizione del Bilancio, della Nota Integrativa, e della Relazione sulla Gestione;
- ✓ La gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo (società di revisione, Collegio dei Sindaci, ecc).

5.7.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Consiglio d'Amministrazione;
- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.7.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

5.7.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza.

Rispetto alle attività connesse alla gestione amministrativa e contabile, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che predispone tutta la documentazione contabile e amministrativa) e dalla Direzione (che ne cura la supervisione);

- ✓ Presidi di II livello: realizzati dal CdA (che controlla ed approva la documentazione contabile ed amministrativa predisposta), e da eventuali Organi di Controllo (es. società di revisione);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.8. Gestione dei contenziosi

5.8.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ La gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi fiscali e giuslavoristici;
- ✓ L'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni;
- ✓ Il monitoraggio dei contenziosi.

5.8.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.8.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

5.8.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Chiara identificazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con le Autorità Giudiziarie competenti, e formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ L'affidamento di incarichi a professionisti legali per la valutazione, di concerto con i vertici aziendali, delle iniziative da porre in atto in seguito alla notifica di un'azione legale contro la Società, nonché per la gestione delle attività connesse ai contenziosi;
- ✓ L'aggiornamento periodico dell'Organo Amministrativo e degli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e OdV) circa l'andamento dei contenziosi in essere.

Rispetto alle attività connesse alla gestione dei contenziosi, il livello di presidio del rischio è organizzato nelle seguenti modalità:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Direttore e dall'Amministratore Delegato (a cui sono conferiti i poteri di rappresentanza della Società);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

5.9. Trasmissione dei documenti alla Pubblica Amministrazione

5.9.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ L'invio di dichiarazioni contributive;
- ✓ La gestione e trasmissione di dati relativi ai dipendenti (es. categorie protette) a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ L'invio delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA;
- ✓ L'invio di documenti funzionali all'ottenimento di autorizzazioni, permessi, licenze a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ Il deposito di atti.

5.9.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.9.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

5.9.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;

- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Trasmissione in via telematica della documentazione, e comunque sempre in modalità tracciabili (es. PEC, portali informatici predisposti e gestiti dalla Pubblica Amministrazione, ecc.).

Ad integrazione e potenziamento dei controlli preventivi esistenti, il C.A.A.R. si impegna a:

- ✓ **Rendere sistematica l'archiviazione e la tracciabilità (almeno in formato elettronico) di tutta la documentazione in entrata e/o in uscita risultante dai contatti con Enti Pubblici.** In particolare, dovrà essere **garantita l'archiviazione e la tracciabilità:**
 - **dei documenti aventi efficacia probatoria;**
 - **dei documenti rilevanti per l'attività interna** (es. atti autorizzativi, integrazioni documentali);
 - **dei documenti che comportano impegni contrattuali o impegni di spesa in favore o a carico del C.A.A.R.;**
 - **dei documenti riportanti comunicazioni e informazioni di natura obbligatoria ai sensi delle normative vigenti.**

Rispetto alle attività connesse alla gestione delle comunicazioni da e per la Pubblica Amministrazione, il livello di presidio del rischio è così organizzato:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (che predispongono le comunicazioni da inviare alla Pubblica Amministrazione);
- ✓ Presidio di II livello: realizzato dall'Amministratore Delegato (in qualità di supervisore e sottoscrittore dei contenuti trasmessi alla Pubblica Amministrazione);
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.10. Gestione degli adempimenti societari

5.10.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ Gli adempimenti societari esterni (deposito dei documenti presso la Camera di Commercio, deposito di atti notarili, ecc.);
- ✓ L'archiviazione degli atti.

5.10.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Segreteria.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.10.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

5.10.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Chiara identificazione del personale preposto alla raccolta, all'elaborazione ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi al funzionamento degli organi sociali;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Tracciabilità della documentazione riguardante le attività societarie in specifici documenti (es. verbali, delibere, ecc.).

Rispetto alle attività connesse alla gestione degli adempimenti societari, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato e dalla Direzione (che collaborano nella predisposizione dei documenti societari), sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato e del CdA;
- ✓ Presidi di III livello: realizzati dal Collegio dei Sindaci e dall'OdV.

5.11. Gestione commerciale

5.11.1. Descrizione delle Attività sensibili

Si tratta delle attività correlate a:

- ✓ Selezione e contrattualizzazione dei potenziali locatori degli spazi mercatali;
- ✓ Gestione delle promozioni per l'affitto degli spazi liberi;
- ✓ Definizione, pubblicazione e gestione delle gare ad evidenza pubblica per gli spazi ortofrutticoli.

5.11.2. Funzioni aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- ✓ Amministratore Delegato;
- ✓ Direttore Generale;

- ✓ Ufficio Amministrazione;
- ✓ Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Marketing.

In alcune fasi del processo sono, inoltre, coinvolti consulenti esterni incaricati dall'impresa.

5.11.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero, anche astrattamente, essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

5.11.4. Sistema aziendale di controlli preventivi e presidi del rischio

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, il C.A.A.R. ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi interni:

- ✓ Adozione di un Codice Etico contenente i principi di comportamento aziendali;
- ✓ Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza;
- ✓ Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza già Regolamento Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ Realizzazione di gare ad evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta.

Rispetto alle attività connesse alla gestione commerciale della società, il livello di presidio del rischio di commissione di uno o più reati presupposto rilevanti è da ritenersi sufficientemente articolato, in quanto comprende:

- ✓ Presidi di I livello: realizzati dal Responsabile del processo interessato (che cura le politiche commerciali correlate all'affitto degli spazi liberi e la relativa gestione contrattuale) e dalla Direzione (che supervisiona le attività di locazione degli spazi e sovrintende la gestione dei procedimenti ad evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta);
- ✓ Presidi di II livello: realizzati dall'Amministratore Delegato e dal CdA (che monitorano lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica);
- ✓ Presidio di III livello: realizzato dall'OdV.

6. Attività dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni definiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'OdV è tenuto a:

- ✓ Verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti riportati nei paragrafi precedenti;
- ✓ Monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni integrative che il C.A.A.R. ha pianificato e intende porre in essere per potenziare gli strumenti di contenimento dei rischi connessi alla commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A tale scopo, l'OdV potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a Rischio individuata nelle precedenti sezioni del punto 5. Esso dovrà evitare, per quanto possibile, di interferire con i processi decisionali aziendali, ma dovrà intervenire prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole comportamentali definite dal C.A.A.R.

L'OdV ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole associative dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente segnalare all'OdV:

- ✓ L'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale della Società quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti;
- ✓ L'assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte della Società con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri;
- ✓ Eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- ✓ Eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio.

7. Sanzioni disciplinari applicabili

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.